

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 marzo 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 44/L

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 31.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 32.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

SOMMARIO

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 31. — <i>Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995</i>	<i>Pag.</i> 3
Accordo	» 5
Allegati	» 29
Protocolli	» 41
Atto finale	» 167
Lavori preparatori	» 182
LEGGE 3 febbraio 1997, n. 32. — <i>Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995</i>	<i>Pag.</i> 183
Accordo (testo inglese)	» 184
Protocollo (testo inglese)	» 206
Accordo (testo italiano)	» 209
Protocollo (testo italiano)	» 230
Lavori preparatori	» 232

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 31.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 85 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 3 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

**ACCORDO EUROMEDITERRANEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRA**

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità", da una parte, e

LO STATO DI ISRAELE,

in appresso denominato "Israele", dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e Israele e dei valori che li accomunano;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e Israele desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato e integrare ulteriormente l'economia israeliana in quella europea;

CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al principio della libertà economica e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti umani e della democrazia, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

CONSAPEVOLI della necessità di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico attraverso un'incentivazione della cooperazione regionale;

DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;

DESIDERANDO mantenere e intensificare il dialogo in campo economico, scientifico e tecnologico, culturale, nel campo degli audiovisivi e in campo sociale a vantaggio delle Parti;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e da Israele a favore del libero scambio e in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), definiti nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round;

CONVINTI che il presente Accordo di associazione creerà un clima propizio allo sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare per quanto riguarda gli scambi, gli investimenti e la cooperazione economica e tecnologica,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e Israele, dall'altra.
2. Il presente Accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
 - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;
 - promuovere, tra l'altro attraverso l'espansione degli scambi di beni e di servizi, la reciproca liberalizzazione del diritto di stabilimento, l'ulteriore graduale liberalizzazione degli appalti pubblici, la libera circolazione dei capitali e l'intensificazione della cooperazione in campo scientifico e tecnologico, l'armonioso sviluppo delle relazioni economiche tra la Comunità e Israele, favorendo in tal modo il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'aumento della produttività e della stabilità finanziaria nella Comunità e in Israele;
 - incentivare la cooperazione regionale al fine di consolidare la pacifica coesistenza e la stabilità politica ed economica;
 - promuovere la cooperazione in altri campi di reciproco interesse.

Articolo 2

Le relazioni tra le Parti, così come tutte le disposizioni del presente Accordo, si fondano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale dell'Accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e incentiva la solidarietà e la reciproca comprensione.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:
 - sviluppare una migliore comprensione reciproca e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
 - permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra;
 - promuovere la stabilità e la sicurezza regionale.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse e punta a porre le premesse per nuove forme di cooperazione attraverso le quali raggiungere obiettivi comuni, quali in particolare la pace, la sicurezza e la democrazia.

Articolo 5

1. Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge in particolare:
 - a) a livello ministeriale;
 - b) a livello di alti funzionari (direttori politici) tra rappresentanti di Israele, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
 - c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
 - d) attraverso il sistematico aggiornamento di Israele, che contraccambierà nel modo adeguato, sulle questioni relative alla politica estera e della sicurezza comune;
 - e) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
2. Tra il Parlamento europeo e la Knesset israeliana si instaura un dialogo politico.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CAPITOLO 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 6

1. La zona di libero scambio tra la Comunità e Israele viene consolidata secondo le modalità indicate nel presente Accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizzano la nomenclatura combinata delle merci e la tariffa doganale israeliana.

CAPITOLO 2**PRODOTTI INDUSTRIALI****Articolo 7**

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e, per quanto riguarda i prodotti originari di Israele, diversi da quelli specificati nell'Allegato I del presente Accordo.

Articolo 8

Negli scambi tra la Comunità e Israele non sono ammessi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, né tasse di effetto equivalente. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.

Articolo 9

1. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie di Israele elencate nell'Allegato II del presente Accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'Allegato III.
b) Tale elemento agricolo si calcola in base agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunità dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia più elevato nella Comunità. L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Qualora l'elemento agricolo sia stato oggetto di tariffazione, esso è sostituito dal dazio specifico corrispondente.
2. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte di Israele, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie della Comunità elencate nell'Allegato IV, fatta eccezione per quelle elencate nell'Allegato V.
b) Tale elemento agricolo si calcola, mutatis mutandis, secondo i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b). Esso può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.
c) Israele può ampliare l'elenco delle merci cui si applica tale elemento agricolo, a condizione che le merci siano diverse da quelle elencate nell'Allegato V e siano comprese tra quelle di cui all'Allegato II del presente Accordo. Prima di essere adottato, detto elemento agricolo è comunicato per esame al Comitato di associazione, che può prendere qualsiasi decisione sia necessaria.
3. In deroga all'articolo 8, la Comunità e Israele possono applicare alle merci elencate rispettivamente negli allegati III e V i dazi indicati in corrispondenza di ciascuna merce.
4. Qualora negli scambi tra la Comunità e Israele l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base venga ridotta, o a seguito di reciproche concessioni per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, gli elementi agricoli applicati in conformità dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti.

5. La riduzione di cui al paragrafo 4, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari cui si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.
6. L'elenco delle merci soggette a concessioni sotto forma di riduzione dell'elemento agricolo negli scambi tra la Comunità e Israele, nonché la misura di dette concessioni sono riportati nell'Allegato VI.

CAPITOLO 3

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 10

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele elencati nell'Allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 11

La Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle Parti. A decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e Israele esaminano la situazione al fine di fissare le misure che la Comunità e Israele dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001 conformemente al presente obiettivo.

Articolo 12

I prodotti agricoli originari di Israele elencati nel protocollo n. 1 e nel protocollo n. 3 importati nella Comunità sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli.

Articolo 13

I prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 e nel protocollo n. 3 importati in Israele sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli.

Articolo 14

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonché della loro particolare importanza, la Comunità e Israele esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in maniera ordinata e reciproca, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

Articolo 15

La Comunità e Israele esaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, la possibilità di accordarsi vicendevolmente e nel reciproco interesse concessioni per quanto riguarda gli scambi di prodotti della pesca.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 16

Tra la Comunità e Israele non è ammessa alcuna restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente.

Articolo 17

Tra la Comunità e Israele non è ammessa alcuna restrizione quantitativa all'esportazione, né alcuna misura d'effetto equivalente.

Articolo 18

1. I prodotti originari di Israele non beneficiano, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

Articolo 19

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 20

1. Qualora vengano istituite norme specifiche a seguito dell'applicazione della sua politica agricola o di una modifica delle norme esistenti, o qualora vengano modificate o prorogate le disposizioni relative all'applicazione della sua politica agricola, la Parte in questione può modificare le disposizioni derivanti dall'Accordo in relazione ai prodotti oggetto di tali norme o modifiche.
2. Nei casi suddetti la Parte in questione tiene debito conto degli interessi dell'altra Parte. A tal fine le Parti possono reciprocamente consultarsi nell'ambito del Consiglio di associazione.

Articolo 21

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente Accordo.

2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra la Comunità e Israele in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si svolgono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e di Israele.

Articolo 22

Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 25.

Articolo 23

Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o
- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia, o
- difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Comunità o Israele possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 25.

Articolo 24

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17 comporti:

- i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella Parte esportatrice di restrizioni quantitative all'esportazione, di dazi all'esportazione o di misure d'effetto equivalente, o
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 25. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

Articolo 25

1. Nel caso in cui la Comunità o Israele assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 23 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra Parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 22, 23 e 24, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile la Parte in questione fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per esaminare approfonditamente la situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure adeguate si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente Accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per quanto riguarda l'articolo 22, il Comitato di associazione dev'essere informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate;
- b) per quanto riguarda l'articolo 23, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione, che può prendere ogni decisione utile per porvi fine.

Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. Il campo di applicazione di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte;

- c) per quanto riguarda l'articolo 24, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Comitato di associazione.

Il Comitato può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato;

- d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22, 23 e 24, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte..

Articolo 26

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o Israele abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o Israele, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro del GATT e degli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, adottare misure restrittive di durata limitata e la cui portata non può eccedere quanto necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o Israele, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte e le sottopongono appena possibile un calendario per l'abolizione delle misure in questione.

Articolo 27

Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Articolo 28

La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.

TITOLO III

DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI

Articolo 29

1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione dell'Accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle società di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle società di una Parte a favore di consumatori dei servizi situati nell'altra Parte.
2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita e i rispettivi obblighi delle Parti conformemente all'Accordo generale sugli scambi di servizi, in appresso denominato "GATS", in particolare quelle di cui all'articolo V di tale Accordo.

3. Il perseguimento di detto obiettivo costituirà oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 30

1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo.
2. Conformemente al GATS, detto trattamento non si applica:
 - a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo;
 - b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione più favorita allegata dall'una o dall'altra Parte all'Accordo GATS.

TITOLO IV**MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI, APPALTI PUBBLICI,
CONCORRENZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE****CAPITOLO 1****MOVIMENTI DI CAPITALI****Articolo 31**

Nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo, e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 33 e 34, non vi sono restrizioni tra la Comunità, da una parte, e Israele, dall'altra, al movimento di capitali e non vi sono discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza dei loro cittadini o del luogo in cui detti capitali sono investiti.

Articolo 32

I pagamenti correnti legati alla circolazione delle merci, delle persone, dei servizi o dei capitali nel quadro del presente Accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.

Articolo 33

Nel rispetto delle altre disposizioni del presente Accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunità e di Israele, le disposizioni degli articoli 31 e 32 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali tra l'una e l'altra Parte legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione di titoli sui mercati dei capitali.

Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Israele da persone residenti nella Comunità o nella Comunità da persone residenti in Israele e degli utili derivanti da tali investimenti.

Articolo 34

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e Israele provochino, o minaccino di provocare, gravi difficoltà per la gestione della politica dei cambi o della politica monetaria della Comunità o di Israele, la Comunità o Israele, rispettivamente, possono adottare, conformemente alle condizioni previste nel quadro del GATS e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali tra la Comunità e Israele per un periodo non superiore a sei mesi, sempreché tali misure siano strettamente necessarie.

CAPITOLO 2

APPALTI PUBBLICI

Articolo 35

Le Parti adottano misure finalizzate alla reciproca apertura dei rispettivi mercati degli appalti pubblici e dei mercati degli appalti delle imprese che operano nei settori dei servizi di pubblica utilità per l'acquisto di merci, opere e servizi al di là di quanto è già stato reciprocamente accordato nel quadro dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC.

CAPITOLO 3

CONCORRENZA

Articolo 36

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente Accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e Israele:
 - i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
 - ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o di Israele, o in una sua parte sostanziale;
 - iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di associazione adotta tramite decisione le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.

Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
3. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.
4. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al capitolo 3 del titolo II, il paragrafo 1, punto iii) non si applica.
6. Se la Comunità o Israele ritengono una pratica incompatibile con le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e
 - tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno agli interessi dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di associazione.

Per quanto riguarda le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure opportune possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto Accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici applicabile tra le Parti.

6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

Articolo 37

1. Gli Stati membri e Israele adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, non esista alcuna discriminazione tra cittadini degli Stati membri e di Israele rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci.
2. Il Comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 38

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e Israele in senso contrario agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.

CAPITOLO 4

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Articolo 39

1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'Allegato VII, le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, corrispondente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L'attuazione del presente articolo e dell'Allegato VII è periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti nell'ambito del Comitato di associazione per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

TITOLO V

COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Articolo 40

Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica. Le disposizioni dettagliate per il conseguimento di tale obiettivo saranno esposte in accordi separati conclusi a tal fine.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 41

Obiettivi

La Comunità e Israele si impegnano a promuovere la cooperazione economica, nel mutuo interesse e su basi di reciprocità, conformemente agli obiettivi generali del presente Accordo.

Articolo 42

Campo di applicazione

1. La cooperazione privilegerà anzitutto i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Comunità e di Israele, o quelli che possono essere generatori di crescita e di posti di lavoro. I principali settori di cooperazione sono indicati negli articoli 44-57, ferma restando la possibilità di inserire la cooperazione in altri settori di interesse per le Parti.
2. Nell'attuazione dei vari settori della cooperazione economica pertinenti, si terrà conto della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.

Articolo 43

Metodi e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

- a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le Parti, che copre tutti i settori della politica economica, in particolare della politica fiscale, della politica monetaria e della bilancia dei pagamenti, e che intensificherà la stretta collaborazione tra autorità competenti in materia di politica economica, ciascuna per le proprie aree di competenza, nell'ambito del Consiglio di associazione o di qualsiasi altra sede da esso designata;
- b) scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
- c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;

- d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e riunioni di lavoro;
- e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
- f) la divulgazione delle informazioni relative alla cooperazione.

Articolo 44

Cooperazione regionale

Le Parti favoriscono iniziative volte a promuovere la cooperazione regionale.

Articolo 45

Cooperazione industriale

Le Parti promuovono la cooperazione in particolare nei seguenti settori:

- cooperazione industriale tra operatori economici della Comunità e di Israele, anche attraverso l'accesso di Israele alle reti comunitarie per il ravvicinamento delle imprese o per la cooperazione decentrata;
- diversificazione della produzione industriale di Israele;
- cooperazione tra piccole e medie imprese della Comunità e di Israele;
- facilitazione dell'accesso ai capitali di investimento;
- servizi di informazione e di sostegno;
- stimolazione delle innovazioni.

Articolo 46

Agricoltura

La cooperazione tra le Parti verte sui seguenti aspetti:

- sostegno alle politiche attuate dalle Parti per diversificare la produzione;
- promozione di un'agricoltura non nociva per l'ambiente;
- intensificazione delle relazioni tra imprese, gruppi e organizzazioni rappresentative di categorie e professioni di Israele e della Comunità a carattere spontaneo;
- formazione e assistenza tecnica;
- armonizzazione degli standard fitosanitari e veterinari;
- sviluppo rurale integrato, anche tramite il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche associate;
- cooperazione tra regioni rurali, scambio di esperienze e conoscenze tecniche relative allo sviluppo rurale.

Articolo 47
Standard

Le Parti si sforzano di ridurre le differenze per quanto riguarda la standardizzazione e la valutazione della conformità. A tal fine le Parti concludono se del caso accordi di reciproco riconoscimento nel settore della valutazione della conformità.

Articolo 48
Servizi finanziari

Le Parti cooperano, se del caso attraverso la conclusione di accordi, per quanto riguarda l'adozione di norme e standard comuni tra l'altro per quanto riguarda la contabilità e i sistemi di regolamentazione e vigilanza nei settori del credito, delle assicurazioni e in altri settori finanziari.

Articolo 49
Dogane

1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale per garantire il rispetto delle disposizioni commerciali. A tal fine esse instaurano un dialogo sulle questioni doganali.
2. La cooperazione verte sulla semplificazione e computerizzazione delle procedure doganali, configurandosi in particolare come scambio di informazioni tra esperti e formazione professionale.
3. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente Accordo, in particolare per la lotta agli stupefacenti e al riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 50
Ambiente

1. Le Parti promuovono la cooperazione per la prevenzione del degrado ambientale, per il controllo dell'inquinamento e per garantire l'uso razionale delle risorse naturali, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile e di promuovere progetti ambientali regionali.
2. La cooperazione si concentra in particolare sugli aspetti seguenti:
 - desertificazione;
 - qualità dell'acqua del Mediterraneo e controllo e prevenzione dell'inquinamento marino;
 - smaltimento dei rifiuti;
 - salinizzazione;
 - gestione ambientale di aree costiere particolarmente delicate;
 - educazione e sensibilizzazione ambientale;
 - uso di sofisticati strumenti di gestione ambientale, metodi di sorveglianza e monitoraggio ambientale, ivi compreso l'impiego di sistemi informatici ambientali e valutazione dell'impatto ambientale;

- impatto dello sviluppo industriale sull'ambiente in generale e sicurezza dei centri industriali in particolare;
- impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque.

Articolo 51 Energia

1. Le Parti considerano il riscaldamento globale e l'esaurimento delle sorgenti di combustibile fossile una grave minaccia per l'umanità. Le Parti cooperano pertanto per sviluppare fonti di energia rinnovabile, per garantire l'utilizzo razionale dei combustibili in modo tale da limitare l'inquinamento dell'ambiente e per promuovere il risparmio energetico.
2. Le Parti si adoperano per incoraggiare iniziative volte a favorire la cooperazione regionale in settori quali il transito di gas, petrolio ed elettricità.

Articolo 52 Infrastrutture informatiche e telecomunicazioni

Le Parti promuovono la cooperazione per lo sviluppo delle infrastrutture informatiche e delle telecomunicazioni nel reciproco interesse. La cooperazione verte anzitutto sul perseguimento di azioni legate alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, all'armonizzazione degli standard e all'ammodernamento delle tecnologie.

Articolo 53 Trasporti

1. Le Parti promuovono la cooperazione nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, per rendere più efficiente la circolazione dei passeggeri e delle merci, a livello bilaterale e regionale.
2. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:
 - conseguimento di elevati standard di sicurezza nei trasporti marittimi ed aerei; a tal fine le Parti avvieranno consultazioni a livello di esperti per scambiarsi informazioni;
 - standardizzazione delle apparecchiature tecniche, in particolare per quanto riguarda il trasporto combinato e multimodale e i trasbordi;
 - promozione di programmi tecnologici e di ricerca congiunti.

Articolo 54 Turismo

Le Parti si scambiano informazioni sui piani di sviluppo turistico e sui progetti di commercializzazione turistica, sulle esposizioni, mostre, sui simposi e sulle pubblicazioni attinenti al turismo.

Articolo 55
Ravvicinamento delle leggi

Le Parti fanno tutto il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 56
Stupefacenti e riciclaggio del denaro

1. Le Parti cooperano in particolare al fine di:

- rendere più efficaci le politiche e le misure di lotta alla fornitura e al traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e alla riduzione dell'uso illecito di tali sostanze;
- incoraggiare l'adozione di metodologie comuni per la riduzione della domanda;
- impedire che i sistemi finanziari delle Parti siano utilizzati per riciclare i capitali derivanti da attività criminali in generale e dal traffico di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione prenderà la forma di scambi di informazioni e, se del caso, di attività congiunte in relazione ai seguenti aspetti:

- stesura e applicazione di leggi nazionali;
- monitoraggio del commercio dei precursori;
- creazione di sistemi informativi e istituzioni sociali e sanitarie e attuazione di progetti collegati, compresi progetti di ricerca e formazione;
- applicazione dei massimi standard internazionali applicabili in materia di lotta al riciclaggio del denaro e all'uso illecito dei precursori chimici, in particolare quelli adottati dalla task force "azione finanziaria" e dalla task force "azione chimica".

3. Le Parti determinano congiuntamente, in conformità della rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per conseguire questi obiettivi. Le loro iniziative distinte dalle iniziative congiunte sono oggetto di consultazione e di stretto coordinamento.

Gli organismi del settore pubblico e del settore privato operanti in questo campo possono partecipare alle suddette iniziative, in base ai poteri loro conferiti, collaborando con gli organismi competenti di Israele, della Comunità e dei suoi Stati membri.

Articolo 57
Immigrazione ed emigrazione

Le Parti cooperano in particolare al fine di:

- definire settori di reciproco interesse in materia di politiche di immigrazione;
- rendere più efficaci le misure volte ad impedire o a reprimere i flussi migratori clandestini.

TITOLO VII

COOPERAZIONE IN MATERIA DI AUDIOVISIVI, AFFARI CULTURALI
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo 58

1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi nel reciproco interesse.
2. Le Parti esaminano le possibilità di associare Israele alle iniziative della Comunità in questo settore, consentendo in tal modo una cooperazione in campi quali la coproduzione, la formazione, lo sviluppo e la distribuzione.

Articolo 59

Le Parti promuovono la cooperazione in materia di istruzione, formazione e scambi di giovani. Tra i settori di cooperazione possono rientrare, in particolare, gli scambi di giovani, la cooperazione tra università e altri istituti di istruzione/formazione, l'apprendimento delle lingue, la traduzione e altri modi per promuovere una migliore comprensione reciproca tra le rispettive culture.

Articolo 60

Le Parti promuovono la cooperazione culturale. Tra i settori di cooperazione possono rientrare in particolare la traduzione, lo scambio di opere d'arte e di artisti, la tutela e il restauro di monumenti e località storici e culturali, la formazione di personale che opera in campo culturale, l'organizzazione di manifestazioni culturali a carattere europeo, la reciproca sensibilizzazione e il contributo alla diffusione delle informazioni sui principali avvenimenti culturali.

Articolo 61

Le Parti promuovono attività di reciproco interesse nel settore dell'informazione e delle comunicazioni.

Articolo 62

La cooperazione si svolge in particolare attraverso:

- a) un regolare dialogo tra le Parti;
- b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche tramite incontri tra funzionari ed esperti;
- c) la fornitura di consulenze, capacità specialistiche e formazione;
- d) l'esecuzione di iniziative comuni quali seminari e incontri di lavoro;
- e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
- f) la diffusione delle informazioni sulle iniziative di cooperazione.

TITOLO VIII

QUESTIONI SOCIALI

Articolo 63

1. Le Parti instaurano un dialogo che copre tutti gli aspetti di reciproco interesse, in particolare le questioni sui problemi sociali delle società postindustriali, quali la disoccupazione, il reinserimento dei disabili, la parità di trattamento per uomini e donne, le relazioni industriali, la formazione professionale, la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro ecc.
2. La cooperazione prenderà la forma di incontri di esperti, seminari e incontri di lavoro.

Articolo 64

1. Al fine di coordinare i regimi previdenziali dei lavoratori israeliani legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e dei loro familiari ivi legalmente residenti, dovrebbero applicarsi le disposizioni seguenti, fatte salve le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
 - tutti i periodi di copertura assicurativa, di impiego o di residenza di tali lavoratori nei diversi Stati membri devono essere accumulati al fine di stabilire i diritti a pensione e indennità di anzianità, invalidità e di pensione di sopravvivenza e ai fini dell'assistenza medica per detti lavoratori e per le loro famiglie;
 - tutte le pensioni e le indennità di anzianità, sopravvivenza, per infortuni o invalidità professionali, fatta eccezione per i pagamenti non legati a contributi, beneficiano del libero trasferimento in Israele al tasso applicabile calcolato in base alla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri obbligati;
 - ai lavoratori in questione sono versati assegni familiari per i membri della loro famiglia di cui sopra.
2. Israele riconosce ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari ivi legalmente residenti un trattamento analogo a quello di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino, fatte salve le condizioni e le modalità applicabili in Israele.

Articolo 65

1. Il Consiglio di associazione decide in merito alle disposizioni per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 64.
2. Il Consiglio di associazione decide in merito alle modalità della cooperazione amministrativa per garantire la gestione e il controllo necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 66

Le misure decise dal Consiglio di associazione ai sensi dell'articolo 65 lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali tra Israele e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini di Israele o degli Stati membri.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 67

È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 68

1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo dello Stato di Israele, dall'altra.
2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo dello Stato di Israele, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.

Articolo 69

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dal presente Accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi previsti nell'Accordo stesso. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.
2. Le decisioni e raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Articolo 70

1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'Accordo.
2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione la totalità o una parte delle proprie competenze.

Articolo 71

1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo dello Stato di Israele, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo dello Stato di Israele.

Articolo 72

1. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'Accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti

Articolo 73

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'Accordo.

Articolo 74

Il Consiglio di associazione adotta tutte le opportune misure per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la Knesset dello Stato di Israele, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e il Consiglio economico e sociale di Israele.

Articolo 75

1. Ciascuna delle Parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo.
2. Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 76

Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 77

Nei settori contemplati dal presente Accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dallo Stato di Israele nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dello Stato di Israele non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini israeliani o imprese e società israeliane.

Articolo 78

Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione dell'Accordo avrà l'effetto:

- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta;
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;
- di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 79

1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente Accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente Accordo.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente Accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente Accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 80

I protocolli 1-5 e gli Allegati I-VII, nonché le dichiarazioni e gli scambi di lettere costituiscono parte integrante del presente Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'Atto finale, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 81

Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Accordo dandone notifica all'altra Parte. L'Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 82

Ai fini del presente Accordo, per "Parti" si intendono Israele, da una parte, e la Comunità, gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.

Articolo 83

Il presente Accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio dello Stato di Israele, dall'altra.

Articolo 84

Il presente Accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 85

Il presente Accordo è approvato dalle Parti secondo le loro rispettive procedure.

L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele, nonché l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato di Israele, firmati a Bruxelles l'11 maggio 1975.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7

Codice NC		Designazione delle merci
ex	3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
ex	3502 10	- Ovoalbumina:
		-- Altra:
	3502 10 91	---essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
	3502 10 99	---altra
ex	3502 90	- Altri:
		-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
		--- lattealbumina:
	3502 90 51	--- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
	3502 90 59	--- altra

ALLEGATO II
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9

Codice NC	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao :
da 0403 10 51 a 0403 10 99	- Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
da 0403 90 71 a 403 90 99	- Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0710 40 00 0711 90 30	Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato : Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10 1517 90 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % - altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove, escluse le preparazioni della voce NC 1901 90 91
ex 1902	Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlarei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate
2004 90 10	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato
2005 20 10	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate
2005 80 00	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato
2008 92 45	Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
2008 99-85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2101 10 98	Preparazioni a base di caffè
2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate
2101 30 19	Sucedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze o concentrati di sucedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta
da 2102 10 31 a 2102 10 39	Lieviti di panificazione
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate: — Mayonnaise
2105	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-Glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della voce NC 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della voce NC 2905 44

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 3

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio applicabile ⁽¹⁾
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
3501 10	- Caseina:	
3501 10 10	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali ⁽¹⁾	0%
3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio ⁽²⁾	3%
3501 10 90	-- altre	12%
3501 90	- altri:	
3501 90 90	-- altri	8%

⁽¹⁾ Qualora le aliquote indicate in questa colonna siano superiori a quelle notificate ai GATT, si applicano queste ultime.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Codice NC	Designazione delle merci
19.02	Paste alimentari e cuscus:
A	- di farina di grano duro
B	- altri
19.05.10	Pane croccante detto "knäkerbrot"
19.05.2090	Pane con spezie (panpepato) e affini, non specificamente destinato ai diabetici:
A	- avente tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
B	- altro
ex 3000 A	- Cialde e cialdine:
A1	-- non ripiene, anche ricoperte
A1a	--- aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
A1b	--- Altre
A2	-- Altre
A2a	--- Aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materia grassa proveniente dal latte o uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte
A2b	-- Altre
19.05.4010	Fette biscottate, con aggiunta di zucchero, miele o altri dolcificanti, uova, grassi, formaggio, frutta, cacao o affini:
A	- aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
B	- Altre
19.05	
ex 3000) B + 9019	- Altri prodotti della panetteria, con aggiunta di zucchero, miele o altri dolcificanti, uova, grassi, formaggio, frutta, cacao o affini:
B1	-- con aggiunta di uova, in misura non inferiore al 10%, in peso
B2	-- con aggiunta di frutta secca:
B2a	--- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materia grassa proveniente dal latte o uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte; cfr. Allegato V
B2b	--- altri
B3	-- aventi tenore, in peso, inferiore a 10% di zucchero aggiunto e senza aggiunta di uova o frutta secca
B3a(i)	--- aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
B3a(ii)	--- altri
B3b	--- altri:
B3b(i)	--- aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
B3b(ii)	--- altri
B4	--- altri

B4a	-- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materia grassa proveniente dal latte o uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte; cfr. Allegato V
B4b	--- altri
21.05	Gelati, anche contenenti cacao
A	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte
B	- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% di materie grasse provenienti dal latte
C	- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 7% di materie grasse provenienti dal latte
ex 22.07.1050	Alcole ottenuto dall'uva o dal vino d'uva, avente una gradazione uguale o superiore a 80%, utilizzato nella produzione di bevande alcoliche
ex 1099	Alcole ottenuto dall'uva o dal vino d'uva, avente una gradazione uguale o superiore a 80%, altro
22.08.2090	Liquori ottenuti a partire dalla distillazione di vino d'uva o di vinacce, aventi prezzo uguale o inferiore a 0,05 USD/cl. e contenenti meno del 17% di alcole
35.02.1000	Ovoalbumina:
A	essiccata
B	altra

3505	Destrine e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina e di altri amidi o fecole modificati, fatta eccezione per gli amidi e le fecole:	
3505.10	- Destrine e altri amidi e fecole modificati	
3505.10.30	-- Amidi e fecole eterificati o esterificati	8%
3505.10.90	-- Altri amidi e fecole modificati	8%
3505.20.00	-- Colle	8%

Allegato VI**Tabella 1:** Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari di Israele sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuo 1.000 kg	Concessione entro i limiti del contingente
0710 10 40 2004 90 10	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. saccharata), congelato	10.600 ⁽¹⁾	riduzione del 30% dell'elemento agricolo
0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. saccharata), non congelato	5.400 ⁽¹⁾	riduzione del 30% dell'elemento agricolo
1704 90 30	Preparazione detta "cioccolato bianco"	100	riduzione del 30% dell'elemento agricolo
1806	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	2.500	riduzione del 15% dell'elemento agricolo
ex 1901 ex 2106	Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte	100	riduzione del 30% dell'elemento agricolo
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	200	riduzione del 30% dell'elemento agricolo
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	3.200	riduzione del 30% dell'elemento agricolo

⁽¹⁾ Questo contingente sarà ridotto a 9.275 t per il primo anno di applicazione della presente concessione e a 9.940 t per secondo.

⁽¹⁾ Questo contingente sarà ridotto a 4.725 t per il primo anno di applicazione della presente concessione e a 5.060 t per il secondo.

Tabella 2: Le importazioni in Israele dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuo 1.000 kg	Concessione entro i limiti del contingente
1902	Paste alimentari	illimitato	limitazione dell'elemento agricolo a 0,25 USD/kg
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: - non contenenti prodotti a base di latte	illimitato	Limitazione a 0,10 USD/kg
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: - contenenti prodotti a base di latte	illimitato	Limitazione a 0,25 USD/kg
2105	Gelati	500	riduzione del 30% dell'elemento agricolo
ex 2207 10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, anche del tipo utilizzato per la preparazione di bevande	illimitato	limitazione a 2,75 USD/litro di alcole
ex 2208 20	Acquaviti di vino o di vinacce con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17% vol, di prezzo uguale o inferiore a USD 0,05/cl	illimitato	limitazione a 2,75 USD/litro di alcole

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuo 1.000 kg	Concessione entro i limiti del contingente
ex 2208 20	Acquaviti di vino o di vinacce con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17% vol, di prezzo superiore a USD 0,05/cl	2000 eap ⁽¹⁾	limitazione a 0%
3205 10	Ovoalbumina	50 illimitato	esenzione dall'elemento agricolo limitazione a 2 USD/kg

ALLEGATO VII

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. Entro il termine del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, Israele aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale delle quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
- Protocollo dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

Il Consiglio di associazione può decidere che il presente paragrafo si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.

2. Entro il termine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, Israele ratificherà la Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961).

3. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendata nel 1979);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) (atto di Ginevra, 1991).

PROTOCOLLO N. 1**RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE
NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DI ISRAELE****Articolo 1**

1. I prodotti figuranti in allegato originari di Israele sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. a) I dazi doganali sono eliminati o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a".
b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna "a" e nella colonna "c" si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Nel caso dei prodotti corrispondenti alle voci 020722, 020742 e 220421, tuttavia, le riduzioni dei dazi si applicano come indicato nella colonna "e".

3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna "b".

Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".

4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna "d".

Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna "c" per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

5. Per alcuni prodotti di cui al paragrafo 3 e indicati alla colonna "e", agli importi dei contingenti tariffari sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di detti importi, ogni anno, dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000.
6. Come indicato alla colonna "e", per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4, la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o più prodotti rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna "c" per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO 1

Codice NC(2)(3)	Designazione delle merci(3)	A Riduzione del dazio doganale NPF (1)	B Contingente tariffario Volume t	C Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	D Quantitativo di riferimento t	E Disposizioni specifiche
0207 2210 0207 2290 0207 4221 0207 4231 0207 4241 0207 4251 0207 4288	Tacchini e tacchine, interi, congelati Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, diversi dai fegati, congelati	% cir. colonna E	1400	0	-	Per 1400 t si applicano i seguenti dazi 170ecuA 186ecuA 134ecuA 83ecuA 339ecuA 127ecuA 230ecuA
0207 31 10	Fegati grassi di oche	100	-	0	-	
0601 0602	Bulbi e affini e altre piante vive	100	-	0	-	Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi	100	19500	0	-	Nel rispetto delle condizioni convenute nello scambio di lettere
ex 0603 10 89	Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi dal 1 novembre al 15 aprile	100	5000	0	-	
0603 90 00	Fiori essiccati	100	100	0	-	
ex 0604 10 90	Muschi e licheni diversi dai licheni delle renne, freschi	100	-	0	-	Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
0604 91	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, freschi	100	-	0	-	Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
0604 99 10	Fogliame e foglie, semplicemente essiccati	100	-	0	-	Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0701 90 61	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo	100	20000	0	-	Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, articolo 1, paragrafo 5
0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati	100	1000	0	-	

(1): La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali "ad valorem", fatta eccezione per i prodotti corrispondenti ai codici seguenti: 0207 22; 0207 42 e 2204 21.

(2): Codici NC corrispondenti al Regolamento 1350/93, L. 142 del 26 giugno 1993.

(3): Fatta salva la norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci dev'essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, al fine del presente allegato codici NC. Ove sono indicate voci "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Codice NC(2)(3)	Designazione delle merci(3)	A			B		C	D	E	
		Riduzione del dazio doganale NPF (1)	Contingente tariffario	Volume	Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro (1)	Quantitativo di riferimento	Disposizioni specifiche			
		%	t	%	t	t				
ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio Aglio pippolino (Muscat comosum), dal 15 febbraio al 15 maggio	100	13400	60	-	-				
ex 0704 90 90	Cavolfi cinesi, dal 1 novembre al 31 marzo	100	1000	0	-	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 5			
ex 0705 11	Latuga a cappuccio riccia, dal 1 novembre al 31 marzo	100	300	0	-	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 5			
ex 0708 10 00	Carote, dal 1 gennaio al 30 aprile	100	6100	40	-	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 5			
ex 0709 30 00	Melanzane, dal 1 dicembre al 30 aprile	100		60	1440					
ex 0709 40 00	Sedano, dal 1 gennaio al 30 aprile	100	13000	50	-	-				
0709 90 10	Peperoni	100	8900	40	-	-				
0709 90 90 0810 90 85	Altra frutta e verdura	100	2000	0	-	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 5			
0709 90 71 ex 0709 90 73 ex 0709 90 79	Zucchine, dal 1 dicembre alla fine di febbraio	100	-	60	-	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6			

(1): La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali "ad valorem", fatta eccezione per i prodotti corrispondenti ai codici seguenti: 0207 22; 0207 42 e 2204 21.

(2): Codici NC corrispondenti al Regolamento 1359/95, L. 142 del 26 giugno 1995.

(3): Fatta salva la norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formulazione della designazione della merci dev'essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dai codici NC. Ove sono indicate voci "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC o la designazione corrispondente.

Codice NC(2)(3)	Designazione delle merci(3)	A	B	C	D	E
		Riduzione del dazio doganale NPF (1)	Contingente tariffario Volume	Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro (1)	Quantitativo di riferimento	Disposizioni specifiche
		%	t	%	t	
ex 0710 00 00	Pimenti del genere Capsicum, del 10 novembre al 30 aprile	100	-	30	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
0712 90 30	Pomodori secchi	100	100	0	-	
0712 90 80	Carote secche					
0712 90 80	Altri ortaggi, secchi					
0804 10 00	Datteri	100	-	0	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
0804 40	Avocodi	100	-	80	37200	
0804 60 00	Gualivo, manghi e mangostani	100	-	40	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0805 10	Aranca, fresche	100	250000	60	-	
0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	100	21000	60	-	
ex 0805 20 21	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine,					
ex 0805 20 23	wilking e simili ibridi di agrumi, freschi					
ex 0805 20 25	dal 15 marzo al 30 settembre					
ex 0805 20 27						
ex 0805 20 29						
ex 0808 30	Limoni, freschi	100	7700	40	-	
ex 0809 30 90	Limette, fresche	100	1000	0	-	
ex 0809 40	Pompelmi, freschi	100	-	60	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6

(1) : La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali "ad valorem", fatta eccezione per i prodotti corrispondenti ai codici seguenti : 0207 22 ; 0207 42 e 2204 21.

(2) : Codici NC corrispondenti al Regolamento 1359/93, L. 142 del 28 giugno 1995.

(3) : Fatta salva la norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci dovrà essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, al fine del presente allegato, dai codici NC. Ove sono indicate voci "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Codice NC(2)(3)	Designazione delle merci(3)	A		B		C		D		E
		Riduzione del dazio doganale NPF (1)	%	Contingente tariffario Volume	t	Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro (1)	%	Quantitativo di riferimento	t	
ex 0805 90 00	Kumquat	100		-	-	0		-	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0806 10 29	Uve da tavola, fresche dal 15 maggio all'11 luglio	100		-	-	0		2280		
ex 0807 10 10	Cocomeri, dal 1 aprile al 15 giugno	100		6400		50		-		
ex 0807 10 90	Meloni, dal 1 novembre al 31 maggio	100		11400		50		-		
ex 0810 10 90	Fragole, dal 1 novembre al 31 marzo	100		2600		60		-		
ex 0810 90 10	Kiwì, dal 1 gennaio al 30 aprile	100		-		0		240		
ex 0810 90 85	Melograni	100		-		0		-		Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0810 90 85	Cachi, dal 1 novembre al 31 luglio	100		-		0		-		Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0811 90 19	Spicchi di pompelmo	80		-		-		-		
ex 0811 90 39	Spicchi di pompelmo	80		-		-		-		
ex 0811 90 85	Datteri, congelati	100		-		0		-		Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0811 90 95	Spicchi di pompelmo, congelati	100		-		60		-		Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0812 90 20	Arance, triturate, temporaneamente conservate	100		10000		60		-		
ex 0812 90 95	Altri agrumi, triturati temporaneamente conservati	100		-		60		1320		

(1) : La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali "ad valorem". La eccezione per i prodotti corrispondenti ai codici seguenti : 0207 22 ; 0207 42 e 2204 21.

(2) : Codici NC corrispondenti al Regolamento 1359/95, L. 142 del 28 giugno 1995.

(3) : Fatta salva la norma per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci dev'essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, al fine del presente allegato, dai codici NC. Ove sono indicate voci "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Codice NC(2)(3)	Designazione delle merci(3)	A	B	C	D	E
		Riduzione del dazio doganale NPF (1) %	Contingente tariffario Volume t	Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro (1) %	Quantitativo di riferimento t	Disposizioni specifiche
0904 12 00	Pepe, tritato o polverizzato	100	-	30	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
0904 20 10	Peperoni, non tritati né polverizzati	100	-	0	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0904 20 39	Peperoni, non tritati né polverizzati, dal 15 novembre al 30 aprile	100	-	30	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0904 20 90	Peperoni, tritati o polverizzati	100	-	30	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
1302 20	Sostanze pecuche, peccinelli e peccati	100	-	25	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
1602 31	Preparazioni e conserve di carne di tacchino	cfr colonna E	300	0	-	aliquota dell'8,5% per un contingente tariffario di 300 t
ex 2001 20 00 ex 2001 90 90	Cipolline aventi diametro equatoriale inferiore a 30 mm e abelmoschi, preparati o conservati in aceto o acido acetico	100	-	0	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 2001 90 20	Piment del genere <i>Caplicum</i> , dal 15 novembre al 30 aprile	100	-	30	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
2002 10 10	Pomodori pelati	100	3500	30	-	
ex 2004 90 99	Sedano rapa, escluso quello in miscugli	100	-	30	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
2004 90 99	Altri ortaggi, congelati	100	1000	0	-	
ex 2005 10 00 ex 2005 90 80	Sedano rapa, cavolfi (esclusi i cavolfiori), gombi, abelmoschi, esclusi quelli in miscugli	100	-	30	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 2005 90 10	Piment del genere <i>Caplicum</i> , dal 15 novembre al 30 aprile	100	-	30	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6

(1): La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali "ad valorem", fatta eccezione per i prodotti corrispondenti ai codici seguenti: 0207 22; 0207 42 e 2204 21.

(2): Codici NC corrispondenti al Regolamento 1359/95, L. 142 del 26 giugno 1995.

(3): Fatta salva la norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formulazione delle designazioni delle merci dev'essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, al fine del presente allegato codici NC. Ove sono indicate voci "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Codice NC(2)(3)	Designazione delle merci(3)	A		B		C		D		E	
		Riduzione del dazio doganale NPF (1)	%	Contingente tariffario	Volume	Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro (1)	%	Quantitativo di riferimento	Disposizioni specifiche		
2008 11 91	Arachidi	100	%	-	t	0	%	-	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6	
2008 30 61 2008 30 71	Spicchi di pompelmo	100	%	-	-	80	%	1840	-		
ex 2008 30 65	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e altri ibridi di agrumi, triturati	100	%	-	-	80	%	-	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6	
ex 2008 30 69	Pompelmi, esclusi quelli in spicchi Arance e limoni triturati	100	%	-	-	80	%	-	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6	
ex 2008 30 76	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e altri ibridi di agrumi, triturati	100	%	-	-	80	%	-	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6	
ex 2008 30 79	Pompelmi, esclusi quelli in spicchi	100	%	-	-	80	%	2400	-		
ex 2008 30 79	Arance e limoni triturati	100	%	-	-	80	%	-	-		

(1) : La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali "ad valorem", fatta eccezione per i prodotti corrispondenti ai codici seguenti : 0207 22 ; 0207 42 e 2204 21.

(2) : Codici NC corrispondenti al Regolamento 1359/85, L. 142 del 26 giugno 1995.

(3) : Fatta salva la norma per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, al fine del presente allegato, dai codici NC. Ove sono indicate voci "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Codice NC(2)(3)	Designazione delle merci(3)	A Riduzione del dazio doganale NPF (1)	B Condimento tariffario Volume t	C Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale futuro (1) %	D Quantitativo di rifinito t	E Disposizioni specifiche
ex 2008 30 91	Spicchi di pompelmo	100	-	80	3480	
ex 2008 30 91	Pompelmi, esclusi quelli in spicchi	100	-	60		
ex 2008 30 91	Poipa di agrumi	100	-	40		
ex 2008 30 91	Agrumi triturati	100	-	80		
ex 2008 30 99	Spicchi di pompelmo	100	-	80	5000	
ex 2008 30 99	Pompelmi, esclusi quelli in spicchi Agrumi, triturati	80	-	-	-	
ex 2008 40 74	Fette di pera, fritte in olio	100	100	0	-	
ex 2008 50 71	Fette di albicocche, fritte in olio					
ex 2008 78 71	Fette di pesca, fritte in olio					
ex 2008 92 74	Miscugli di frutta a fette, fritti in olio					
ex 2008 92 78	Miscugli di frutta a fette, fritti in olio					
ex 2008 99 88	Fette di mele, fritte in olio					
2008 80 61	Albicocche	100	-	20	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 8
2008 80 89	Altre	100	-	20	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 2008 80 92	Albicocche tagliate a metà	100	-	20	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 2008 80 94						
ex 2008 80 92	Poipa di albicocche	100	180	0	-	
ex 2008 80 94						
ex 2008 92 61	Miscugli di frutta	100	250	0	-	
ex 2008 92 89						
ex 2008 92 72						
ex 2008 92 74						
ex 2008 92 76						
ex 2008 92 78						

(1): La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali "ad valorem", fatta eccezione per i prodotti corrispondenti ai codici seguenti: 0207 22; 0207 42 e 2204 21.

(2): Codici NC corrispondenti al Regolamento 1359/95, L. 142 del 28 giugno 1995.

(3): Fatta salva la norma per l'interpretazione della Normandatura combinate, la formulazione della designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, al fine del presente allegato, dai codici NC. Que sono indicate cod "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondenti.

Codice NC(3)(1)	Designazione delle merci(2)	A	B	C	D	E
		Riduzione del dazio doganale NPF (1) %	Contingente tariffario Volume t	Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro (1) %	Quantitativo di riferimento t	Disposizioni specifiche
2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99	Succhi di arancia	100	92000 delle quali, non più di 22400 in confezioni non superiori al 2 l	70	-	
2009 20 11 2009 20 19 2009 20 99	Succhi di pompelmo	100	-	70	34440	
2009 20 91	Succhi di pompelmo	70	-	-	-	
2009 30 11	Succhi di altri agrumi, non mescolati	100	-	60	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 2009 30 31 ex 2009 30 39	Succhi di altri agrumi, non mescolati, di massa volumica uguale o inferiore a 1,33g/cm ³ a 20°C, di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, escluso il succo di limone	100	-	60	-	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
2009 30 19	Altri succhi di altri agrumi non mescolati	60	-	-	-	
2009 50	Succhi di pomodoro	100	10200	60	-	
2204 21	Altri vini	100	1610 hl	0	-	Riduzione del 100% del dazio specifico per 1610 hl

(1): La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali "ad valorem", fatta eccezione per i prodotti corrispondenti ai codici seguenti: 0207 22; 0207 42 e 2204 21.

(2): Codici NC corrispondenti al Regolamento 1359/95, L. 142 del 26 giugno 1995.

(3): Fatte salve le norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa. In quanto il regime preferenziale è determinato, al fine del presente allegato i codici NC. Ove sono indicate voci "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

PROTOCOLLO N. 2**RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE
IN ISRAELE DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ****Articolo 1**

1. I prodotti figuranti in allegato originari della Comunità sono ammessi all'importazione in Israele alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a", entro il limite del contingente tariffario indicato nella colonna "b" e conformemente alle specifiche disposizioni indicate nella colonna "c".
3. Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, conformemente alle specifiche disposizioni indicate nella colonna "c".
4. Per alcuni altri prodotti per i quali non viene stabilito alcun contingente tariffario, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna "c".

Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, Israele può, tenendo conto di un bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a un contingente tariffario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti il contingente si applica il dazio di cui al paragrafo 3.

5. Per i prodotti per i quali non è stabilito un contingente tariffario né un quantitativo di riferimento, Israele può fissare un quantitativo di riferimento come previsto al paragrafo 4 se, tenendo conto di un bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o più prodotti rischiano di creare difficoltà sul mercato israeliano. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, si applicano le disposizioni del paragrafo 3.
6. Per i formaggi e i latticini, sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 10% di detti importi, ogni anno, dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO 2

Codice tariffa Israele	Designazione delle merci	A	B	C
		Dazio (%)	Contingente tariffario (t)	Disposizioni specifiche
0202 30	Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate	0%	6000	
0206 29	Altre frattaglie della specie bovina, congelate	0%	500	
0402 10	Latte in polvere, materie grasse < 1.5%	1,5 USD/k	3000	
0402 21	Latte in polvere, mat.grasse > 1.5%, senza agg. di zuccher		3500	
0404	Siero di latte	0%	500	
0405 00	Burro e altre materie grasse del latte	1,6 USD/k	350	
0406	Formaggi e latticini	4 USD/kg	200	Cfr. articolo 1, par. 6
0601	Bulbi, tuberi ... piante e radici di cicoria	0%	50	Cfr. articolo 1, par. 5.
0602	Altre piante vive			Cfr. articolo 1, par. 5.
0603 10	Flori recisi, freschi			Quant. riferimento : 1000t
0503 90	Flori essiccati			
ex 0604 10	Muschi e licheni, freschi			Cfr. articolo 1, par. 5.
0604 91	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, freschi			Cfr. articolo 1, par. 5.
ex 0604 99	Fogliame e foglie, semplicemente essiccati			Cfr. articolo 1, par. 5.
0701 10	Patate, da semina	0%	8000	
0701 90	Patate, altre		2500	
0703 20 00	Aglio	riduzione del 25% dell'aliquota tariffaria generale		
0710 21	Piselli, congelati	14%	700	
0710 22	Fagioli, congelati		250	
0710 29	Altri legumi, congelati		350	
0710 30	Spinaci, congelati		300	
0710 80	Altri ortaggi, congelati		500	
0712 90	Altri ortaggi o legumi e miscele, secchi	16%	200	
0713 33	Fagioli nani, compresi i fagioli bianchi, secchi	0%	100	
0713 39	Altri fagioli, secchi		150	
0713 60	Fave e favette, secche		2500	
0713 90	Altri legumi secchi		100	Oltre il contingente, riduzione del 15% dell'aliquota tariffaria generale
0802 90	Altre noci	0%	500	Oltre il contingente, riduzione del 15% dell'aliquota tariffaria generale
0804 20 90	Fichi, secchi	0%	500	Oltre il contingente, riduzione del 20% dell'aliquota tariffaria generale
0806 20	Uve, secche	Riduzione del 25% dell'aliquota tariffaria generale		
0808 10	Mele	0%	750	
0808 20 90	Cotogne		500	
1001 10	Farine di frumento	0%	9500	
1001 90	Altro frumento e frumento segalato		150000	

Codice tariffa Israele	Designazione delle merci	A Dazio (%)	B Contingente tariffario (t)	C Disposizioni specifiche
1002 00	Segale	0%	10000	
1003 00	Orzo	0%	210000	
1005 90	Frumento diverso da quello da semina	0%	11000	
1006 30	Riso parzialmente o totalmente brillato	3,75%	25000	
1103 13	Chicchi di cereali frantumati	0%	235000	
1103 29	Pellets di altri cereali		7500	
1104 12 10	Fiocchi d'avena	10%		Cfr. articolo 1, par. 5.
1107 10	Malto, non torrefatto	0%	7500	
1108	Amidi e fecole, inulina	Riduzione del 25% dell'aliquota tariffaria generale		
1208 10	Farine e semole di fave di soia	0%	400	
1209 91	Semi di ortaggi	0%	500	
1209 99	Altri semi		500	
1214 10	Farina e agglomerati in forma di pellets di erba medica	0%	1500	
1404 20	Linters di cotone	0%	1000	
1507 10	Olio di soia, greggio	13%	7000	
1507 90	Olio di soia, altro		4000	
1512 11	Oli di girasole o di cartamo, greggi	9%	1500	
1512 19	Altri oli di girasole o di cartamo		1500	
1512 21	Altri oli di cotone		500	
1514 10	Oli di ravizzone, greggi	13%	3000	
1514 90	Altri oli di ravizzone			
1515 19	Altri oli di lino	0%	150	
1515 29	Altri oli di granturco	9%	600	
1604 13 00	Sardine, in recipienti ermeticamente chiusi	0%	300	
1604 14 00	Tonno, in recipienti ermeticamente chiusi			
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio			
1701 91	Zuccheri diversi da quelli greggi, aromatizzati	0%	265000	
1701 99	Altri zuccheri diversi da quelli greggi			
1702 30	Glucosio < 20% in peso di fruttosio	0,1 USD/k	1200	Riduzione del 15% dell'aliquota tar. gen.
1702 60	Altro fruttosio, >50% in peso di fruttosio	0%	200	
2002 90 20/3	Pomodori, polverizzati	6%	100	
2003 10 00	Funghi	10%	5000	
20049010	Altri ortaggi preparati, congelati	7,50%	300	
20049090	Altri ortaggi preparati, congelati	10,5%		

Codice tariffa Israele	Designazione delle merci	A Dazio (%)	B Conungente tariffario (t)	C Disposizioni specifiche
200799	Confetture e gelatine	10%	500	
2008 50 10	Albicocche	12%	150	
2008 50 20/90	Albicocche	13,5%		
2008 70 10	Pesche	12,0%	1600	
2008 70 30/90	Pesche	13,5%		
2008 92 20	Miscugli (non contenenti fragole, noci e agrumi)	12,0%	500	
2008 92 30/90	Miscugli (non contenenti fragole, noci e agrumi)	13,5%		
2009 70	Succhi di mela concentrati, in confez. > 100l	0%	750	
2207 10	Alcole etilico non denaturato, titolo >80%	USD2,75 per litro di alcole	3000	
2301 10	Farine, polveri e pellets di carni o frattaglie	0%	14000	
2303 10	Residui della fabbricazione degli amidi	0%	2200	
2304 10	Panelli derivanti dall'estrazione dell'olio di soia	10%	1800	
2306 40	Farine di semi di ravizzone	10%	3500	
2309 10 10	Biscotti per cani	25%	1700	
2309 10 20	Contenenti dal 15% al 35% di sostanze proteiche e almeno il 4% di materie grasse	8%		
2309 10 90	Altri alimenti per cani o gatti	2%		
2309 90 10	Biscotti per cani	25%	7000	
2309 90 20	Contenenti dal 15% al 35% di sostanze proteiche e almeno il 4% di materie grasse	8%		
2309 90 30	Altri alimenti per cani o gatti	40%		
2309 90 90	Altri alimenti per animali	2%		
2401 10	Tabacchi non scostolati	0,07 nis/k	1700	
2401 20	Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati			

PROTOCOLLO N. 3**RELATIVO ALLE QUESTIONI FITOSANITARIE**

Fatte salve le disposizioni dell'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 6, le Parti convengono che a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo:

- a) Nei loro scambi commerciali, i requisiti di certificazione fitosanitaria si applichino
- per quanto riguarda i fiori recisi:
 - solo ai generi *Dendranthema*, *Dianthus* e *Pelargonium* per l'introduzione nell'UE,
 - e solo ai generi *Rosa*, *Dendranthema*, *Dianthus*, *Pelargonium*, *Gypsophilia* e *Anemone* per l'introduzione in Israele, e
 - per quanto riguarda la frutta:
 - solo agli agrumi, ai generi *Fortunella*, *Poncirus* e ai loro ibridi *Annona*, *Cydonia*, *Diospyros*, *Malus*, *Mangifera*, *Passiflora*, *Prunus*, *Psidium*, *Pyrus*, *Ribes*, *Syzygium* e *Vaccinium* per l'introduzione nell'UE;
 - e a tutti i generi per l'introduzione in Israele.
- b) Nei loro scambi commerciali, il requisito di un permesso fitosanitario per l'introduzione di piante o prodotti vegetali si applica solo per consentire l'introduzione delle piante o dei prodotti vegetali che altrimenti sarebbe vietata, sulla base di un'analisi dei rischi di malattie epidemiche.
- c) Qualora una Parte preveda l'introduzione di nuove misure fitosanitarie che possano ripercuotersi negativamente in modo specifico sugli scambi esistenti tra le Parti, avvia consultazioni con l'altra Parte per esaminare le misure previste e i loro effetti.

PROTOCOLLO N. 4**Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa****TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****Articolo 1
Definizioni**

Ai fini del presente protocollo

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo sul valore in dogana dell'OMC);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione o alla persona che ha fatto eseguire l'ultima lavorazione o trasformazione al di fuori dei territori delle Parti, ivi compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;
- i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");
- j) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- k) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

TITOLO II**DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"****Articolo 2
Criteri d'origine**

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 del presente protocollo, si considerano:

1. prodotti originari della Comunità:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
2. prodotti originari di Israele:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti in Israele contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Israele di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

**Articolo 3
Cumulo bilaterale**

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari di Israele ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunità e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari di Israele e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni.

**Articolo 4
Prodotti totalmente ottenuti**

1. Si considerano "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Israele:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate in Israele o in uno Stato membro della Comunità,
- che battono bandiera di Israele o di uno Stato membro della Comunità,
- che appartengono almeno per metà a cittadini di Israele o di uno Stato membro della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in Israele in uno di detti Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Israele o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a detti Stati, a Israele, a loro enti pubblici o cittadini,
- il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini di Israele o di Stati membri della Comunità,
- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Israele o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni "Israele" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali di Israele e degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o di Israele, purché ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti nella Comunità o in Israele sono considerati ivi sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni enunciate nell'elenco di cui all'Allegato II, in combinazione con le note dell' Allegato I.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati o meno dall'Accordo, la lavorazione o la trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario poiché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non sono presi in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, i materiali non originari che, conformemente alle condizioni indicate nell'elenco per un dato prodotto, non dovrebbero essere impiegati nella fabbricazione di detto prodotto possono tuttavia essere utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore complessivo non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) laddove nell'elenco sono indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dette percentuali non vengano superate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti dei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 6.

Articolo 6

Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti

1. Le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, a prescindere dal fatto che siano soddisfatti o meno i requisiti di cui all'articolo 5:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) (i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
(ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o di Israele;
- f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

*Articolo 7***Unità da prendere in considerazione**

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

*Articolo 8***Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

*Articolo 9***Assortimenti .**

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

*Articolo 10***Elementi neutri**

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o di Israele, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

**TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI***Articolo 11***Principio della territorialità**

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Israele. A tal fine, L'acquisizione del carattere di prodotto originario si

considera interrotta quando le merci che sono state oggetto di lavorazione o trasformazione nella Parte interessata hanno lasciato il territorio di detta Parte, salvo quanto previsto agli articoli 12 e 13.

Articolo 12

Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una delle Parti

1. L'acquisizione del carattere di prodotto originario in una delle Parti alle condizioni enunciate nel titolo II non è pregiudicata da lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di detta Parte su merci ivi successivamente reimportate, sempre che:

a) detti materiali siano totalmente ottenuti nella Parte in questione o siano stati ivi sottoposti a lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 6 anteriormente alla loro esportazione; e

b) possa essere addotta alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

i) le merci reimportate sono il prodotto della lavorazione o trasformazione dei materiali esportati;

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte in questione in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Parte in questione. Tuttavia, qualora nell'elenco di cui all'Allegato II si applichi una regola che stabilisce il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per determinare il carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella Parte in questione e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di detta Parte in conseguenza dell'applicazione del presente articolo, considerati globalmente, non devono superare la percentuale indicata.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Parte in questione, compreso il valore totale dei materiali ivi aggiunti.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nella regola corrispondente figurante nell'elenco e che possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati solo in conseguenza dell'applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti dei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

Articolo 13

Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o da Israele verso un paese terzo e successivamente reimportati sono considerati come se non avessero mai lasciato la Parte in questione a condizione che si possa addurre alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 14 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e di Israele senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari di Israele o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o di Israele, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari di Israele o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o di Israele.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con la quale è effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta delle merci;
 - ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, ovvero,
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 15 Esposizioni

1. I prodotti spediti da una delle Parti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro il carattere di prodotti originari della Comunità o di Israele e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte;
- c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESEZIONE

Articolo 16

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o di Israele ai sensi del presente protocollo, per i quali è stata rilasciata o redatta una prova d'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono oggetto in nessuna Parte di restituzione di dazi doganali di qualsiasi tipo o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi disposizione concernente il rimborso, la remissione o il mancato pagamento totale o parziale dei dazi doganali o di tasse di effetto equivalente, applicabili in una delle Parti ai materiali impiegati nella fabbricazione, qualora il rimborso, la remissione o il mancato pagamento abbiano luogo; espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando essi sono destinati al consumo interno di detta Parte.
3. L'esportatore dei prodotti corredati di una prova d'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione dei dazi per i materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili a detti materiali sono stati effettivamente corrisposti.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, pezzi di ricambio e utensili ai sensi dell'articolo 8, nonché agli assortimenti ai sensi dell'articolo 9, quando detti prodotti non sono originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano solo ai materiali del tipo contemplato dal presente Accordo.

TITOLO V PROVA D'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all'importazione in una delle Parti, a beneficiare dell'Accordo, su presentazione:
 - a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato III; o,
 - b) nei casi indicati nell'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo figura nell'Allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna od ogni altro documento commerciale (qui di seguito denominata «dichiarazione su fattura») nella quale i prodotti in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo, nei casi elencati all'articolo 27, sono ammessi a beneficiare dell'Accordo, senza che sia necessario presentare uno dei documenti succitati.

Articolo 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'Allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'Accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere effettuata nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, dev'essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 dev'essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di Israele se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari di Israele ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 3, le autorità doganali dello Stato membro della Comunità o di Israele sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità o di Israele ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Israele.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano un certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2, siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 19

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",
"DELIVRE A POSTERIORI",
"RILASCIATO A POSTERIORI",
"AFGEGEVEN A POSTERIORI",
"ISSUED RETROSPECTIVELY",
"UDSTEDT EFTERFØLGENDE",
"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ",
"EXPEDIDO A POSTERIORI",
"EMITADO A POSTERIORI",
"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",
"UFTÅRDAT I EFTERHAND",
"VERSIONE IN EBRAICO".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere, alle autorità doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO",
"DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ",
"DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "ΚΑΚΣΟΙΣΚΑΡΡΑΛΕ",
"VERSIONE IN EBRAICO".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

Articolo 21 **Sostituzione dei certificati**

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.
2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.
3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Articolo 22 **Condizioni per la compilazione di dichiarazione su fattura**

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;
 - b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 ECU.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle Parti e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dev'essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese esportatore, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione nonché l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'Allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche elencate in detto allegato conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
5. Le fatture comportanti la dichiarazione recano la firma originale manoscritta dell'esportatore.

Tuttavia gli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 23 non sono tenuti a firmare dette dichiarazioni purché si impegnino per iscritto con le autorità doganali del paese esportatore ad accettare la piena responsabilità riguardo ad ogni dichiarazione su fattura che li identifica, come se questa recasse effettivamente la loro firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce (o, in via eccezionale, successivamente). Se la dichiarazione su fattura è compilata dopo che i prodotti cui si riferisce sono stati dichiarati alle autorità doganali del paese d'importazione, essa deve contenere un riferimento ai documenti già presentati a dette autorità.

Articolo 23

Esportatori autorizzati

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'Accordo e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda gli altri requisiti di cui al presente protocollo, a compilare le dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore dei prodotti in questione.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato riservandosi di applicare qualsiasi condizione che giudichino opportuna.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che figura sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse agiscono in tal senso se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso improprio dell'autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

La dichiarazione su fattura ha una validità di quattro mesi dalla data di compilazione da parte dell'esportatore e deve essere presentata entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

Articolo 25**Presentazione della prova d'origine**

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1 o della dichiarazione su fattura. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

Articolo 26**Importazioni con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVI o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27**Esonero dalla prova formale dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni di privati destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni oppure 1.200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28**Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura che sono stati loro presentati.

Articolo 29**Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione EUR.1 o su una dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

Articolo 30**Importi espressi in ECU -**

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti.

Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ECU al 1° ottobre 1994.

Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ECU.

TITOLO VI**MODALITÀ DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA****Articolo 31****Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi**

Le autorità doganali degli Stati membri e di Israele si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

*Articolo 32***Verifica della prova d'origine**

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, o la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore, nonché a tutte le altre verifiche che ritengono utili.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro il termine massimo di dieci mesi, alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

Qualora siano state applicate le disposizioni sul cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 5, la risposta comprende una copia (copie) del certificato (dei certificati) di circolazione o della dichiarazione (delle dichiarazioni) su fattura sulle quali ci si è basati.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali.

*Articolo 33***Soluzione delle controversie**

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o che sollevano problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.

Per la soluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica comunque la legislazione di tale Stato.

Articolo 34 Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 35 Zone franche

1. Gli Stati membri e Israele adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o di Israele importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 36 Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di queste zone.

2. Il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Articolo 37 Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano *mutatis mutandis* al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo,

oppure

- ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Israele o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6;
- 2) prodotti originari di Israele:
- a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele;
 - b) i prodotti ottenuti in Israele nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo,oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6.
3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Israele" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario dev'essere indicato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1.
5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 39 Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il Comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti designati da Israele.

Articolo 40
Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 41
Esecuzione del protocollo

La Comunità e Israele prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 42
Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nel territorio della Comunità o di Israele, a condizione che vengano presentati - entro il termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATI AL PROTOCOLLO 4

ALLEGATO I**Note introduttive all'elenco dell'Allegato II****Osservazioni preliminari:**

Le note stabilite nel presente elenco si applicano unicamente ai prodotti contemplati dall'Accordo.

Nota 1

- 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna (1) indica la voce od il capitolo del Sistema armonizzato, mentre nella colonna (2) figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) o (4). Se in taluni casi la voce che figura nella colonna (1) è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nelle colonne (3) o (4) si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna (2).
- 1.2. Quando nella colonna (1) compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna (2) è espressa in termini generali, la corrispondente regola delle colonne (3) o (4) si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna (1).
- 1.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nelle colonne (3) o (4).
- 1.4. Se ad un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) e (4), l'esportatore può optare per l'applicazione della regola figurante nella colonna (3) o per l'applicazione di quella figurante nella colonna (4). Se nella colonna (4) non compare alcuna regola di origine, deve applicarsi la regola figurante nella colonna (3).

Nota 2

- 2.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna (3) deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna (3) si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 2.2. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna (2) dell'elenco.
- 2.3. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola applicabile al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 2.4. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.
- 2.5. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti delle voci da ex Capitolo 50 al Capitolo 55 autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

- 2.6. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola. (Cfr. anche nota 5.2 per quanto riguarda i tessuti.)

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia ciò non si applica ai prodotti che, sebbene non possano essere fabbricati a partire dal particolare materiale indicato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

Ad esempio:

Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che tale tipo di articolo possa essere ottenuto solo a partire da filati non originari, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti» anche se, normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

2.7. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 3:

3.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

3.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

3.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.

3.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 4

4.1. Quando per un determinato prodotto figurante nell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna (3) non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione di tale prodotto che rappresentano globalmente il 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche punti 4.3 e 4.4).

4.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;

- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e cartone;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

- Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. E' quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

- 4.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 4.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30 % per tale nastro.

Nota 5

- 5.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna (3) per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

5.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.

Ad esempoio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

5.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono stati classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 6

6.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ndistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomenzzazione.

6.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ndistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- ij) isomenzzazione;
- k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolfurazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex

⁽¹⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.

6.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO
ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL
PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI
PRODOTTO ORIGINARIO**

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)			
Cap. 01 ex Cap. 02	Animali vivi Carni e frattaglie commestibili esclusi i prodotti dei nn. 0201; 0202;0206; 0210 per i quali si applicano le regole seguenti:	Fabbricazione nella quale tutte le materie utilizzate devono essere classificate in una voce diversa da quella del prodotto			
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate			Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202.	
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate			Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, della voce 0201.	
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate			Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205.	
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie			Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201- a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207	
ex Cap. 03 da 0302 a 0305	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici vivi Pesci, esclusi i pesci vivi			(*)	
ex 0306	Crostacei, esclusi i crostacei vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti			
ex 0307	Molluschi: invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, esclusi i molluschi vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti			
ex Cap. 04	Latte e derivati del latte esclusi i prodotti delle voci 0402; 0403; da 0404 a 0406; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto			
0402 da 0404 a 0406	Latte e derivati del latte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402			

(*) Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatzizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, - i succhi di frutta (eccettuati succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse le uova di volatili della voce 0407
0409 ex Cap. 05	Miele naturale Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti delle voci ex 0502; ex 0506	(1) Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna) grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
Cap. 06	Piante vive e prodotti della floricoltura	(1)
ex Cap. 07	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti	(1)
da ex 0710 a ex 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato (1)
ex Cap. 08	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni esclusi i prodotti delle voci 0811, 0812, 0813, 0814 per i quali sono applicabili le regole seguenti	

(1) Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

(1) Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

0811	Frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: - con aggiunta di zuccheri - altre	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere interamente ottenuta
0812	Frutta temporaneamente conservate (per es., mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere interamente ottenuta
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806, miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere interamente ottenuta
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere interamente ottenuta
ex Cap. 09	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i miscugli di spezie della voce 0910 per i quali sono applicabili le regole seguenti	(1)
ex 0910	Miscugli di spezie di cui alla nota 1b) del capitolo 09	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto (1)
Cap. 10 ex Cap. 11	Cereali Prodotti della macerazione; malto, amidi e fecole; inulina, glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

ex Cap. 12	Semi e frutti oleosi; semi, semenii e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi, escluse le farine di semi o di frutti oleosi della voce 1208 per i quali è applicabile la regola seguente	(1)
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Cap. 13	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali esclusi i prodotti della voce 1301	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1301	Gomma lacca, gomme, resine, gommoresine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
Cap. 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	
ex Cap. 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi i prodotti delle voci 1501, 1502, 1504, ex 1505, 1506, da ex 1507 a 1515, ex 1516, ex 1517 ed ex 1519 per i quali sono applicabili le regole seguenti:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1501	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: - grassi di ossa o grassi di cascami - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, grezzi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: - grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

(1) Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

(1) Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	- Frazioni solide di oli di pesci e di grassi e di oli di mammiferi marini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce comprese le altre materie della voce 1504
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 1506
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	- Frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515
	- altri, esclusi:	
	- olio di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticicica, cera di mirica e cera del Giappone	
	- oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere interamente ottenuti.
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere interamente ottenuti
1605	Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: <ul style="list-style-type: none"> - maltosio o fruttosio chimicamente puri - altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con l'aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

1704	Prodotti a base di zuccheri, non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il valore degli altri materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Cap. 18	Cacao e sue preparazioni, esclusi i prodotti delle voci 1801 e 1806 per i quali si applicano le seguenti regole:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto ⁽¹⁾
1801	Cacao in grani, interi o infranti, greggio o torrefatto	
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né comprese altrove: - Estratti di malto - Altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere interamente ottenuti
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

⁽¹⁾ Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non contenenti cacao 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i cereali e le farine (escluso il granturco del tipo "Zea Indurata", il grano duro e i loro derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto la voce 1806. Inoltre, il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1905	<p>Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11</p>
2001	<p>Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>
2002	<p>Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico</p>	<p>Fabbricazione in cui i pomodori utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>
2003	<p>Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>
2004 e 2005	<p>Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi e i legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>
2006	<p>Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
2007	<p>Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

2008	<p>Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frutta (inclusa la frutta a guscio), cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata - Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole - Altri 	<p>Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere interamente ottenuta</p> <p>Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 2009	<p>Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>
ex 2009	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex Cap. 21	<p>Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle voci ex 2101, ex 2103, ex 2104 ed ex 2106 per i quali si applicano le seguenti regole:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>
ex 2101	<p>Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati</p>	<p>Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta</p>
ex 2103	<p>Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senapa preparata 	<p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate</p> <p>Fabbricazione a partire da farina di senapa</p>
ex 2104	<p>Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparazioni alimentari composte omogeneizzate 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005</p> <p>Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati</p>

ex 2106	Sciropi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Cap. 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti ad esclusione dei prodotti delle voci 2201; 2002; ex 2204; 2205; ex 2207; ex 2208; ex 2209, per i quali si applicano le regole seguenti:	Fabbricazione in cui tutte le materie utilizzate devono essere classificate in una voce diversa da quella del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali, naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque utilizzate devono essere interamente ottenute
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limette e di pompelmo) devono essere interamente ottenuti
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva:	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205 ex 2207 ex 2208 e ex 2209	Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte dai tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumico inferiore a 50% volume	Fabbricazione in cui il valore dell'alcole ottenuto dalla distillazione dei cereali utilizzati non deve eccedere il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Cap. 23	Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti per animali ad esclusione dei prodotti delle voci ex 2303, ex 2306, 2309 per i quali si applicano le regole seguenti:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3%	Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere interamente ottenuti
2401	Tabacchi greggi o non lavorati: cascami di tabacco:	⁽¹⁾

⁽¹⁾ Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

Voce doganale SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi i prodotti delle voci ex 2504, ex 2515, ex 2516, ex 2518, ex 2519, ex 2520, ex 2524, ex 2525 e ex 2530 per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	

ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex cap. 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi i prodotti delle voci ex 2707 e da 2709 a 2715, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾ Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi
da 2710 a 2712	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾ Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ Cfr. nota introduttiva 6 dell'allegato I.

da 2713 a 2715	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾ Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2805, ex 2811 ed ex 2833 ed ex 2840 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ Cfr. nota introduttiva 6 dell'allegato I.

ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1) Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1) Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2932	Composti eterociclici con uno o più cheroatomî di solo ossigeno: - eteni interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Cfr. nota introduttiva 6 dell'allegato I.

	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: - prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto - altri :	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

- sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	<p>Fabbricazione in cui: :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex capitolo 31	Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» ⁽²⁾ diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽³⁾ Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

⁽²⁾ Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

⁽³⁾ Cfr. nota introduttiva 6 dell'allegato I.

3404	<p>Cere artificiali e cere preparate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi di residui paraffinici - altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, - i materiali della voce 3404. <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 35	<p>Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
3505	<p>Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eteri ed esteri di - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108</p>	
ex 3507	<p>Enzimi preparati non nominati né compresi altrove</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	<p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori</p> <p>- pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, pacchette o di altri semiprodotto; - grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose - grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicida	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:	
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del n. 3811 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	<p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove</p> <p>- i seguenti prodotti della voce 3823:</p> <p>-- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</p> <p>-- acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>-- sorbitolo diverso da quello della voce 2905</p> <p>-- solfati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali</p> <p>-- scambiatori di ioni</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole etetriche - ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante - acidi solfonafrenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri - oli di flemma e di Dippel - miscele di sali aventi differenti anioni - paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto - altri. 			
da ex 3901 a 3915	<p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti addizionali mopolimerizzati 		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri		<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)		<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
			<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p>	

⁽¹⁾ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

da ex 3916 a 3921	<p>Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920 e ex 3921; per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - altri - prodotti addizionali omopolimerizzati - altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽¹⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

⁽¹⁾ Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40	Gomma e lavori i gomma, esclusi gli articoli delle voci 4001, 4005, 4012 e ex 4017, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	
	- coperture rigenerate, piene o semipiene, in gomma	Rigenerazione di coperture usate
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio greggi, esclusi i prodotti delle voci ex 4102, da 4104 a 4107 e 4109, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4102 da 4104 a 4107	Pelli gregge di ovini, senza vello Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Stanatura di pelli di ovini Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 42	Lavori di cuoio e di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi i prodotti delle voci ex 4302 e 4303 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:	
	- tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	- altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci ex 4403, ex 4407, ex 4408, 4409, da ex 4410 a ex 4413, ex 4415, ex 4415, 4418 e ex 4421, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce doganale SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409	Legno [comprese le liste e le tavolette (parcheti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a Y, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina	
	- levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina
	- liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
	- altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura (shingles e shakes), di legno	
	- lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

	- liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fucelli della voce 4409
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503 per i quali la regola è indicata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieriaio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi i prodotti delle voci ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 e ex 4823, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani esclusi i prodotti delle voci 4909 e 4910 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: - calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone - altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
ex capitolo 50	Seta, esclusi i prodotti delle voci ex 5003, da 5004 a ex 5006 e 5007, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura.

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

5007	<p>Tessuti di seta o di cascami di seta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenenti fili di gomma - altri 	<ul style="list-style-type: none"> - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta <p>Fabbricazione a partire da⁽¹⁾filati semplici</p> <p>Fabbricazione a partire da⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, -- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>oppure</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandranura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 51 da 5106 a 5110	<p>Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi i prodotti delle voci da 5106 a 5110 e da 5111 a 5113 per i quali le regole sono indicate in appresso</p> <p>Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ filati semplici Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 52 da 5204 a 5207	Cotone, esclusi i prodotti delle voci da 5204 a 5207 e da 5208 a 5212 per i quali le regole sono indicate in appresso Filati di cotone	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
da 5208 a 5212	tessuti di cotone: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ filati semplici Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

		<ul style="list-style-type: none"> - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>oppure</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi i prodotti delle voci da 5306 a 5308 e da 5309 a 5311, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura. - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: <ul style="list-style-type: none"> - contenenti fili di gomma - altri 	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ filati semplici Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ :

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti o artificiali	<ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, - carta <p>oppure</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammeo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p>
5407 e 5408 5407 e 5408 (segue)	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: - contenenti fili di gomma - altri	<ul style="list-style-type: none"> - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ filati semplici</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

⁽²⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

<p>da 5501 a 5507 da 5508 a 5511</p>	<p>Fibre sintetiche o artificiali discontinue Filati e filati per cucire</p>	<p>oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p>
<p>da 5512 a 5516 da 5512 a 5516 (segue)</p>	<p>Tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue: - contenenti fili di gomma - altri</p>	<p>- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da⁽¹⁾: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»: pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; per i quali le regole sono specificate in appresso:	
	- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ :
		<ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
		oppure
		<p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui:
		<ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati

5902	<p>Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili - altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati</p>
5903	<p>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p>
5904	<p>Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati⁽¹⁾</p>
5905	<p>Rivestimenti murali di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie - altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 4.

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 4.

5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ :
	- tessuti a maglia	- fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
	- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	- materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da materiali chimici
	- altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:	
	- reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
capitolo 61 (segue)		
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 6202, ex 6204, ex 6206, e ex 6209,	Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾
ex 6210, e ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 4.

⁽²⁾ Cfr. nota n. 5.

⁽³⁾ Cfr. nota n. 5.

⁽⁴⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 4.

6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾⁽²⁾
	- ricamati	o
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽²⁾
ex 6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212	
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾
		oppure
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾
	- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (1)
		oppure
		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾
		Fabbricazione in cui:
	- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾
ex capitolo 63	- altri Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi i prodotti delle voci da 6301 a 6304, 6305, 6306, ex 6307 e 6308, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 4.

da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: - in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili
da 6301 a 6304 (segue)	- altri: - ricamati	Fabbricazione da filati semplici, grezzi ⁽¹⁾ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽¹⁾⁽²⁾
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: - non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili
ex 6307	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
6308	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

⁽¹⁾ Cfr. nota n. 5.

⁽²⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

⁽³⁾ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. nota introduttiva n. 5.

da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406	Parti di calzature; soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi i prodotti delle voci 6503 e 6505, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽¹⁾
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽¹⁾
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi i prodotti della voce 6601 per i quali la regola è indicata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi i prodotti delle voci ex 6803, ex 6812 e ex 6814, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori in amianto; lavori di miscela a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi i prodotti delle voci 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013 e ex 7019, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

⁽¹⁾ Cfr. nota introduttiva 5.

7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e - lana di vetro
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: - greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o
	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o
		Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi i prodotti delle voci 7207, da 7208 a 7216, 7217, ex 7218, da 7219 a 7222, 7223, ex 7224, da 7225 a 7227, 7228 e 7229, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati in altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi i prodotti delle voci ex 7301, 7302, 7304, 7305, 7306, ex 7307, 7308 e ex 7315, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
ex 7307	Accessori per tubi (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbatura di abbozzi fucinati, il cui valore non eccede il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; le regole applicabili ai quali sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

7403	Rame raffinato e leghe di rame, grezzo: - rame raffinato - leghe di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio, cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio: - Piombo raffinato - altri	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	
	- altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi i prodotti delle voci 8206, 8207, 8208, ex 8211, 8214 e 8215, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi i prodotti delle voci ex 8306 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: ex 8401, 8402, 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8482, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ⁽¹⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a basa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 1998.

8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420.	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese la bascule e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429	<p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rulli compressori - altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8430	<p>Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 8431	<p>Parti di ricambio per rulli compressori</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
8439	<p>Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8441	<p>Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: - macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore - altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, ex 8541 8542, da 8544 a 8548	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519	<p>Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono</p> <ul style="list-style-type: none"> - fonografi elettrici - altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8524	<p>Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:</p> <ul style="list-style-type: none"> - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi - altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8525	<p>Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8526	<p>Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8527	<p>Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

8528	<p>Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini</p> <ul style="list-style-type: none"> - apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini, con videosintonizzazione incorporato - altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8529	<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini - altre 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8535 e 8536	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, .	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e micro-assiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate-né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	- con motore alternativo a pistoni, a combustione interna, a cilindrata:		
	- non superiore ai 50 cm ³		
	- superiore ai 50 cm ³	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	- altri	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	<p>Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi i prodotti delle voci ex 8804 e 8805 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotocutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9020 e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: - poltroné per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018 Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: - parti ed accessori - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (conta-chilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, e da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e	
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	- di metallo, anche placcati, o ritoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti delle voci ex 9401, ex 9403, 9405 e 9606 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: - il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	

9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimento o sport; loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 9503 ed ex 9506 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Oggetti ed attrezzi per la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (escluso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguaizzare	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf
ex capitolo 96	Lavori diversi esclusi quelli delle voci ex 9601, ex 9602, ex 9603, 9605, 9606, 9612, ex 9613 e ex 9614, per i quali le relative regole figurano in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614 capitolo 97	Pipe, comprese le teste di pipe Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da sbozzi Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.

ALLEGATO III**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1**

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e di Israele possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(1) Per le merc i non amb liac. indic are il nume ro degli ogget ti o indic are "alla rinfu sa"	1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 N. A 000 000	
	<small>Prima di compilare il formulario consultare le note a retro</small>			
	3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra ----- ----- <small>(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</small>	
		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni		
(2) Da com plet are solo quan do le norm e nazio nali del paese o terri torio d'esp ortaz ione lo richi edua o	8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ¹ , designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l,m ³ ,ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

1

Da compilare unicamente se richiesto dalla normativa del paese o territorio esportatore.

<p>11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione² modello _____ n. _____ del _____ Ufficio doganale _____ Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato _____ A _____ addl _____ _____ (Firma)</p>	<p>Timbro</p>	<p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Luogo e data _____ _____ (Firma)</p>
---	---------------	---

2

Ad esempio documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del produttore ecc., relativi ai prodotti utilizzati nella produzione delle merci.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Luogo e data)</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">(Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ()</p> <p><input type="checkbox"/> È stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni)</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Luogo e data)</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">(Firma)</p> <p><input type="checkbox"/> Segnare con una X la menzione applicabile</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(1)
Per
le
merc
non
imbu
llate,
indic
are il
cassa
vo
degli
ogget
o o
indic
are
"alla
rinfu
za"

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N. A 000 000	
	<small>Prima di compilare il formulario consultare le note a retro</small>	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra _____	
	<small>(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</small>	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni	

8. N d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli , designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l,m ³ ,ecc.)	10. Fatture (Indicazione facoltativa)

3

Qualora le merci non siano confezionate indicare, a seconda dei casi, il numero degli articoli o la condizione "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi⁽⁴⁾:

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
 (Luogo e data)

.....
 (Firma)

⁽⁴⁾ Ad esempio: i documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV

Dichiarazione di cui all'articolo 22(4)

Io sottoscritto, esportatore delle merci figuranti nel presente documento dichiaro che, salvo diversa indicazione, le merci rispondono ai requisiti previsti per il riconoscimento del carattere originario negli scambi preferenziali con:

La Comunità europea/Israele⁽⁴⁾

e che il paese di origine delle merci è:

Israele/la Comunità europea⁽¹⁾

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

(La firma dev'essere seguita dal nome leggibile del firmatario)

⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

PROTOCOLLO N. 5**RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE****Articolo 1****Definizioni**

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalle Parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "dazi doganali": tutti i dazi, le tasse, commissioni o altre imposte richieste e riscosse nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, escluse tuttavia le commissioni e le imposte il cui importo si limita approssimativamente al costo dei servizi resi;
- c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;
- e) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

Articolo 2**Ambito di applicazione**

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle operazioni contrarie a detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta le misure necessarie affinché siano sottoposti a sorveglianza particolare:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre Parti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
 - b) le misure di cui si chiede l'adozione;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
 - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata o, qualora quest'ultima non possa procedere direttamente, il servizio amministrativo al quale detta autorità ha indirizzato la richiesta, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.
3. I funzionari della Parte richiedente autorizzati a investigare sulle violazioni della legislazione doganale possono, in casi particolari e d'intesa con la Parte interpellata, presenziare, rispettivamente nella Comunità o in Israele, alle indagini svolte dai funzionari della Comunità o di Israele relative a violazioni che interessano la Parte richiedente e possono chiedere che la Parte interpellata esamini i libri, registri e altri documenti o altri supporti di dati pertinenti e ne fornisca delle copie o fornisca eventuali informazioni relative alla violazione.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:
 - a) possa pregiudicare la sovranità di Israele o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
 - c) implichi normative sui cambi o sulle imposte diverse dalle norme relative ai dazi doganali; o
 - d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza è interrotta o rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dall'obbligo del segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle Parti è equivalente. Le Parti devono quantomeno garantire un livello di tutela basato sui principi della Convenzione n. 108 del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.
3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel

procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali di Israele, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie, ...
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 15

Complementarità

1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e Israele e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca più vasta ai sensi di detti accordi.
2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

il plenipotenziario dello STATO DI ISRAELE, qui di seguito denominato "Israele",

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il venti novembre millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e lo Stato di Israele, dall'altra, qui di seguito denominato "accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euromediterraneo, i suoi allegati, nonché i seguenti protocolli:

- PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele,
- PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Israele di prodotti agricoli originari della Comunità,
- PROTOCOLLO N. 3 relativo alle questioni fitosanitarie,
- PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,
- PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché il plenipotenziario di Israele hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 2 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 6, paragrafo 2 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 e all'allegato VII dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa al titolo VI dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo.

Dichiarazione comune sulla cooperazione decentrata.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 68 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 74 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 75 dell'accordo.

Dichiarazione comune sugli appalti pubblici.

Dichiarazione comune sulle questioni veterinarie.

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 4 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'applicazione anticipata.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e il plenipotenziario di Israele hanno inoltre preso atto dei seguenti scambi di lettere allegati al presente atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere sulle questioni bilaterali in sospeso.

Accordo in forma di scambio di lettere relativo al Protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 06.03.10 della Tariffa doganale comune.

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione degli accordi dell'Uruguay Round.

Il plenipotenziario di Israele ha preso atto delle seguenti dichiarazioni della Comunità europea, allegate al presente atto finale:

Dichiarazione relativa all'articolo 28 sull'adeguamento delle norme sull'origine.

Dichiarazione relativa all'articolo 28 sul cumulo dell'origine.

Dichiarazione relativa all'articolo 36.

Dichiarazione relativa al titolo VI sulla cooperazione economica.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto della seguente dichiarazione di Israele, allegata al presente atto finale:

Dichiarazione relativa all'articolo 65 dell'accordo.

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

Le Parti ribadiscono l'importanza che annettono al rispetto dei diritti umani nei termini previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, ivi compresa la lotta contro la xenofobia, l'antisemitismo e il razzismo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

Si può concordare l'opportunità che si svolgano riunioni tra esperti in specifici settori.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

Nel caso di modifiche della nomenclatura utilizzata per la classificazione dei prodotti agricoli o di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II, le Parti convengono di avviare consultazioni per concordare gli adeguamenti che possano risultare necessari per mantenere le concessioni esistenti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

Al fine di assicurare la corretta applicazione della notifica preventiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2, Israele trasmetterà alla Commissione, entro un termine opportuno prima dell'adozione, in via informale e riservata, gli elementi del calcolo dell'elemento agricolo da applicare. La Commissione informerà Israele della sua valutazione entro il termine di 10 giorni lavorativi.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39 E ALL'ALLEGATO VII

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi di fabbrica e i marchi relativi a servizi, le topografie di circuiti integrati, nonché la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how".

Resta inteso che nella traduzione in lingua ebraica dell'accordo l'espressione "proprietà intellettuale, industriale e commerciale" sarà tradotta con l'espressione ebraica corrispondente a "proprietà intellettuale".

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO VI

Ciascuna delle Parti dovrà sostenere i costi finanziari della sua quota di partecipazione alle attività intraprese nel contesto della cooperazione economica, da decidersi caso per caso.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 44

Le Parti ribadiscono il loro impegno per quanto riguarda il processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace vada consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunità è disposta a sostenere progetti di sviluppo congiunti presentati da Israele e dagli Stati confinanti, nel rispetto delle procedure tecniche e di bilancio della Comunità.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA

Le Parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenza specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner mediterranei.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 68

Il regolamento interno del Consiglio di associazione prevederà la possibilità di adottare decisioni tramite procedura scritta.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 74

Le Parti prendono atto che il Comitato economico e sociale della Comunità e il Consiglio economico e sociale di Israele possono intensificare le loro relazioni attraverso un dialogo a scadenze annuali e la reciproca collaborazione.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 75

Quando si applica la procedura di arbitrato, le Parti si sforzano di garantire che il Consiglio di associazione designi il terzo arbitro entro due mesi dalla designazione del secondo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Le Parti avvieranno negoziati formali in svariati settori per aprire i rispettivi mercati degli appalti pubblici più di quanto è stato reciprocamente convenuto ai sensi dell'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC, in appresso denominato AAP. I suddetti negoziati dovrebbero essere avviati in tempo per poter trovare un'intesa prima del termine del 1995.

Le Parti convengono che i suddetti negoziati copriranno, tra l'altro, gli appalti di:

- beni, opere e servizi di entità operanti nei settori delle telecomunicazioni e dei trasporti urbani (fatta eccezione per gli autobus);
- servizi acquistati da entità contemplate dall'AAP, per ampliare i reciproci impegni previsti dall'allegato 4 dell'Appendice I dell'AAP.

Le Parti si impegnano ad astenersi dall'introdurre ulteriori misure discriminatorie nei confronti dei fornitori dell'altra Parte nei settori delle apparecchiature mediche ed elettriche pesanti, in aggiunta alle disposizioni già concordate nell'AAP e cercano di non introdurre misure discriminatorie che distorcano l'apertura degli appalti.

Le Parti riesaminano periodicamente l'applicazione del loro accordo sugli appalti pubblici al fine di portare avanti negoziati volti ad un ampliamento dei settori reciprocamente contemplati.

Le Parti inoltre sosterranno attivamente la liberalizzazione dei mercati dei servizi di telecomunicazione e parteciperanno al gruppo dei negoziati multilaterali sulle telecomunicazioni di base del GATS.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE QUESTIONI VETERINARIE

Le Parti cercheranno di applicare le loro norme in materia di questioni veterinarie in modo non discriminatorio e cercheranno di non introdurre nuove misure che abbiano l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 4

La Comunità e Israele convengono che le lavorazioni o trasformazioni eseguite al di fuori delle Parti avvengano attraverso il sistema del perfezionamento passivo o con un sistema analogo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE ANTICIPATA

Le Parti esprimono la loro intenzione di procedere all'applicazione anticipata delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi e alla cooperazione doganale attraverso un accordo interinale che entrerà in vigore, se possibile, il 1° gennaio 1996.

**ACCORDO IN FORMA
DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ E ISRAELE
RELATIVO AL PROTOCOLLO N. 1
PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ
DI FIORI E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI,
DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10
DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE**

A. Lettera della Comunità

Signor

tra la Comunità e Israele è stato convenuto quanto segue:

Il Protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari di Israele, entro il limite di 19 500 t.

Israele si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il prezzo israeliano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità;
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;

- I livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani;
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti israeliani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi israeliano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi israeliano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario.

Israele si impegna altresì a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani.

Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunità si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di opinioni.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor i sensi della mia alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera di Israele

Signor

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"tra la Comunità e Israele è stato convenuto quanto segue:

Il Protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 06.03.10 della Tariffa doganale comune originari di Israele, entro il limite di 19.500 t.

Israele si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il prezzo israeliano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità;
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani;
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti israeliani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi israeliano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi israeliano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario.

Israele si impegna altresì a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani.

Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunità si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di opinioni."

Mi prego di confermarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accogliere, Signor

i sensi della mia alta considerazione.

Per il Governo di Israele

ACCORDO IN FORMA
DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ E ISRAELE
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE
DEGLI ACCORDI DELL'URUGUAY ROUND

A. Lettera della Comunità

Signor

l'accordo raggiunto tra la Comunità europea e Israele non contiene alcuna disposizione relativa al nuovo regime applicato alle importazioni di arance nella Comunità. Le Parti continueranno i negoziati al riguardo per trovare una soluzione prima dell'inizio della stagione commerciale 1995-1996, vale a dire prima del 1° dicembre. A tale proposito, la Comunità ha convenuto che il trattamento riservato ad Israele non sarà meno favorevole di quello riconosciuto agli altri partner mediterranei.

Se entro il 1° dicembre 1995 non sarà stato raggiunto un accordo sul prezzo d'entrata delle arance, la Comunità adotterà tutte le misure necessarie per garantire a Israele un prezzo d'entrata adeguato ed accettabile per entrambe le Parti, che consentirà l'importazione di 200 000 t di arance da Israele, quantitativo che comporta una riduzione del 30% rispetto al contingente tariffario attualmente previsto per le arance provenienti da Israele.

La Comunità europea, inoltre, adotterà le opportune misure per consentire l'importazione nella Comunità dei tradizionali prodotti agricoli trasformati israeliani non figuranti all'allegato II previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo.

Analogamente, Israele adotterà se necessario misure parallele per garantire le importazioni dei prodotti agricoli tradizionalmente esportati dalla Comunità per la stagione 1995-1996.

La prego di confermarmi se il Governo di Israele è d'accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor

i sensi della mia alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera di Israele

Signor

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"L'accordo raggiunto tra la Comunità europea e Israele non contiene alcuna disposizione relativa al nuovo regime applicato alle importazioni di arance nella Comunità. Le Parti continueranno i negoziati al riguardo per trovare una soluzione prima dell'inizio della stagione commerciale 1995-1996, vale a dire prima del 1° dicembre. A tale proposito, la Comunità ha convenuto che il trattamento riservato ad Israele non sarà meno favorevole di quello riconosciuto agli altri partner mediterranei.

Se entro il 1° dicembre 1995 non sarà stato raggiunto un accordo sul prezzo d'entrata delle arance, la Comunità adotterà tutte le misure necessarie per garantire a Israele un prezzo d'entrata adeguato ed accettabile per entrambe le Parti, che consentirà l'importazione di 200 000 t di arance da Israele, quantitativo che comporta una riduzione del 30% rispetto al contingente tariffario attualmente previsto per le arance provenienti da Israele.

La Comunità europea, inoltre, adotterà le opportune misure per consentire l'importazione nella Comunità dei tradizionali prodotti agricoli trasformati israeliani non figuranti all'allegato II previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo.

Analogamente, Israele adotterà se necessario misure parallele per garantire le importazioni dei prodotti agricoli tradizionalmente esportati dalla Comunità per la stagione 1995-1996."

Mi prego confermarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accogliere, Signor

i sensi della mia alta considerazione.

Per il Governo di Israele

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA EUROPEA**DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA EUROPEA
SUL CUMULO DELL'ORIGINE (ARTICOLO 28)**

In base all'evoluzione della situazione politica, qualora Israele e uno o più altri paesi mediterranei concludessero accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio, la Comunità europea è disposta ad applicare il cumulo dell'origine nel suo regime commerciale con tali paesi.

**DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
SULL'ADEGUAMENTO DELLE NORME SULL'ORIGINE (ARTICOLO 28)**

Nel quadro del processo di graduale armonizzazione delle norme d'origine applicabili tra la Comunità e altri paesi terzi, la Comunità può in avvenire proporre al Consiglio di associazione gli emendamenti al Protocollo n. 4 che potessero risultare necessari.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'ARTICOLO 36

La Comunità dichiara che, fino all'adozione da parte del Consiglio di associazione delle norme di applicazione sulla concorrenza leale di cui all'articolo 36, paragrafo 2, nel contesto dell'interpretazione dell'articolo 36, paragrafo 1, essa valuterà le eventuali prassi contrarie a tale articolo sulla base dei criteri derivanti dalle norme di cui agli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, nel caso dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dalle norme di cui agli articoli 65 e 66 di detto trattato e dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, ivi compreso il diritto derivato.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al Capitolo 3 del Titolo II, la Comunità valuterà le eventuali pratiche contrarie al paragrafo 1, comma i) dell'articolo 36 secondo i criteri stabiliti dalla Comunità sulla base degli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare secondo i criteri stabiliti dal regolamento n. 26 del Consiglio del 1962.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA (TITOLO VI)

Israele rimarrà tra i potenziali beneficiari di finanziamenti a carico degli stanziamenti comunitari per i programmi di cooperazione regionale nel Mediterraneo e di altre linee di bilancio orizzontali pertinenti. Israele continuerà inoltre a poter beneficiare dei prestiti BEI concessi nel quadro dello strumento orizzontale per il Mediterraneo.

DICHIARAZIONE DI ISRAELE

DICHIARAZIONE DI ISRAELE RELATIVA ALL'ARTICOLO 65

Israele dichiara che, nelle discussioni che porteranno alla decisione del Consiglio di associazione di cui all'articolo 65, paragrafo 1, intende sollevare la questione delle norme per evitare la duplice imposizione per quanto riguarda i lavoratori di una Parte residenti nel territorio dell'altra Parte.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1709):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 1° luglio 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 agosto 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla III commissione il 12 settembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 24 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1575):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 e 23 gennaio 1997.

Relazione scritta annunciata il 24 gennaio 1997 (atto n. 1575/A - relatore sen. DE ZULUETA).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 32.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES
FOR
THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates (hereinafter collectively referred to as the "Contracting States and each referred to as a Contracting State");

Desiring to create favourable conditions for greater economic co-operation between the two countries and in particular for investments by investors of one Contracting State in the territory of the other Contracting State;

Recognizing that the encouragement and reciprocal protection under international agreements of such investments will be conducive to the stimulation of business initiative and will increase prosperity in both Contracting States.

Have agreed as follows :-

ARTICLE 1**Definitions**

For the purposes of this Agreement:-

- (1) The term 'investment' shall comprise every kind of asset invested by the Government or by a natural or legal person of one Contracting State in the territory of the other Contracting State in accordance with the laws, regulations and administrative practices of that State. Without restricting the generality of the foregoing the term 'investment' shall include :
- (a) movable and immovable property as well as any other property rights in rem such as mortgages, liens, pledges, usufruct and similar rights;
 - (b) shares, stocks and debentures of companies or other rights or interests in such companies, loans and bonds issued by a Contracting State or any of its natural or legal person and returns retained for the purpose of re-investments;
 - (c) claims to money or to any performance having economic value associated with an investment;
 - (d) copyrights, trademarks, patents, industrial designs and other industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
 - (e) any rights of financial nature conferred by law or contract and any licences and permits pursuant to law, including the rights to search for extraction and exploitation of natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investments, provided that such alteration is not contrary to the admission, if any, granted in respect of the assets originally invested ;

- (2) The term 'investor' shall mean the Government of a Contracting State or any of its natural or legal person who invest in the territory of the other Contracting State ;
- (3) The 'natural person' shall mean with respect to either Contracting State a natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws ;
- (4) The term 'legal person' shall mean with respect to either Contracting State, any entity established in accordance with, and recognized as legal person by the law of the State, such as public and private companies, corporations, business associations, authorities, partnerships, foundations, firms, institutions, establishments, agencies, development funds, enterprises, cooperatives, and organizations or other similar entities irrespective of whether their liabilities are limited or otherwise; and any entity established outside the jurisdiction of a Contracting State as a legal person and in which such State or any of its nationals or any legal person established within its jurisdiction has a predominating interest ;

- (5) The term 'income' shall mean amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, share dividends, royalties or fees, and any payments in kind including reinvestment income.
- (6) The term 'territory' shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the maritime zones. The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting parties exercise Sovereignty, or exercise sovereign or jurisdictional rights, under international law.
- (7) 'Associated activities' include the organization, control, operation, maintenance and disposition of legal persons, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; making, performance and enforcement of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds, including intellectual and industrial property rights; and the borrowing of funds, the purchase and issuance of equity shares and the purchase of foreign exchange for imports ;
- (8) The term 'freely usable currency' means any convertible currencies widely used, to make payments for international transactions and for which there are ready buyers in the principal exchange markets.

ARTICLE 2

Promotion And Protection Of Investments

- (1) Each Contracting State shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting State to make investments in its territory and, in exercise of powers conferred by its laws, regulations and administrative practices, shall admit such investments and activities associated therewith.
- (2) Once established, investments shall at all times enjoy full protection and security, in a manner consistent with international law.
- (3) Each Contracting State shall at all times ensure fair and equitable treatment to the investments of investors of the other Contracting State. Each Contracting State shall ensure that the management, maintenance, use, enjoyment, transformation, cessation and liquidation, acquisition or disposal of investments or rights related to investment and its associated activities in its territory of investors of the other Contracting State shall not in any way be subjected to or impaired by arbitrary, unreasonable or discriminatory measures .
- (4) (i) Each Contracting State shall endeavour to take the necessary measures and legislation for granting of appropriate facilities, incentives and other forms of encouragement for investments made by investors of the other Contracting State .

- (ii) Investors of either Contracting State shall be entitled to apply to the competent authorities in the host State for the appropriate facilities, incentives and other forms of encouragement and the host State shall grant them all assistance, consents, approvals, licences and authorizations to such an extent and on such terms and conditions as shall, from time to time, be determined by the laws and regulations of the host State.
- (5) With respect to its tax policies, each Contracting State should strive to accord fairness and equity in the treatment of investment of investors of the other Contracting State.
- (6) The Contracting States shall periodically consult between themselves concerning investment opportunities within the territory of each other in various sectors of the economy to determine where investments from one Contracting State into the other may be most beneficial in the interest of both Contracting States.
- (7) To attain the objectives of this Agreement, the Contracting States shall encourage and facilitate the formation and establishment of the appropriate joint legal entities between the investors of the Contracting States to establish, develop and execute investment projects in different economic sectors in accordance with the laws and regulations of the host State.

- (8) Investors of either Contracting State shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice regardless of nationality to the extent permitted by the laws of the host State. The Contracting States shall make available all necessary facilities including the issuance of visas and permits of stay to such managerial personnel and to their families in accordance with the laws, regulations and administrative practices of the two Contracting States.
- (9) each contracting state shall make public all laws, regulations, and made available information regarding administrative practices and procedures that pertain to or effect investments.

ARTICLE 3

Most-Favoured-Nation Provisions

- (1) Both Contracting State within the bounds of their own territory shall offer investments effected by, and the income accruing to, natural and legal persons of the other Contracting State no less favourable treatment than that accorded to investment effected by, and income accruing to, its own natural or legal person of third State, whatever the most favourable treatment accorded may be.

- (2) Each Contracting State shall in its territory accord investors of the other Contracting State, as regards management, maintenance, use, enjoyment, acquisition or disposal of their investments, or any other activity associated therewith, treatment not less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any third State whichever is the most favourable.

ARTICLE 4

Exception

The provisions of this Agreement relating to the granting of treatment not less favourable than that accorded to its own investors or the investors of any third State shall not be construed so as to oblige one Contracting State to extend to the investors of the other the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:-

- (1) any existing or future customs union, an economic union or free trade area or a common external tariff area or a monetary union or similar international agreement or other forms of regional or sub-regional cooperation arrangement to which either of the Contracting States is or may become a party; or
- (2) the adoption of an agreement designed to lead to the formation or extension of such a union or area within a reasonable length of time; or

- (3) any international or regional or sub-regional agreement or other arrangement relating wholly or mainly to taxation or movement of capital or domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.
- (4) or an Agreement with the Contracting State with another State relating to crossborder trade and to prevent double taxation.

ARTICLE 5

Compensation for Damage or Loss

- (1) Investors of one Contracting State whose investments in the territory of the other Contracting State suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot or other similar events in the territory of the latter Contracting State shall be accorded by the latter Contracting State treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that which the latter Contracting State accords to its own investors or to investors of any third State whichever is the most favourable.
- (2) Without prejudice to Paragraph (1) of this Article, investors of one Contracting State who in any of the events referred to in that paragraph suffer damage or loss in the territory of the other Contracting State resulting from:

- (a) requisition of their investment or property by its forces or authorities,
- (b) destruction of their investment or property by its forces or authorities which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation,

shall be accorded prompt and adequate compensation for the damage or loss sustained during the period of requisitioning or as a result of the destruction of the property. Resulting payments shall be in freely usable currency and freely transferable without undue delay.

ARTICLE 6

Nationalization or Expropriation

- (1) (a) Investments of either Contracting State or its natural or legal persons shall not be subject to sequestration, confiscation or any similar measures which might limit permanently or temporarily the joint right of ownership, possession, control, or enjoyment save when specifically provided by law or by judgment of a competent court issued in accordance with laws in force;

(2) Investments of natural or legal person of either Contracting State shall not be directly or indirectly nationalized, frozen, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation in the territory of the other Contracting State including the levying of taxes, the compulsory sale of all or part of an investment or the impairment or deprivation of its management or control.

All such actions referred to as expropriation unless the expropriation:

- (a) is done for public purpose or national interest.
- (b) is accomplished under due procedures of law and not discriminatory.
- (c) does not violate any specific provision or contractual stability or expropriation contains in an investment Agreement between the natural or legal person and the party making the expropriation.
- (d) it is done in accordance with and from a competent legal quarters.
- (e) that the investor is given the right to prompt review by the expropriated legal or administrative bodies of the other Contracting State to determine whether the expropriation is occurred and it is confirmed to the principle of the national law.
- (f) the investor shall have the right to contest against the expropriation and any such prevented measures to the competent court of the other Contracting State that take such measures.

- (g) is accompanied by a prompt, adequate and effective compensation.
- (3) The adequate compensation shall be calculated on the basis of the real market value of the investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public and shall be calculated in accordance with evaluation principles that are acknowledged to provide the market value according to internationally acknowledged evaluation standards. Whenever there are difficulties in ascertaining the market value the compensation shall be calculated on the basis of the value that typify the company's activities. Compensation shall include interest calculated on a six - month LIBOR basis accruing from the date of nationalization or expropriation to the date of payment. In the event of failure to reach an Agreement between the investor and the Contracting State having liability, the amount of such compensation shall be calculated following the settlement of dispute procedures provided by Article 9 of this Agreement. Once the compensation has been determined shall be paid promptly and authorization for its reparation in convertible currency issued.

- (4) Where a Contracting State nationalizes or expropriates the investment of a legal person which is established or licenced under the the law in force in its territory and in which the other Contracting State or any of its investors owns shares, stocks, debentures or other rights of interest, it shall insure that prompt, adequate and effective compensation is received and allowed to be repatriated. Such comensation shall be determined and paid in accordance with the provisions of this Article.
- (5) The provisions of this Article shall also apply to income from an investment as will as, in the event of liquidation, to the proceeds from the liquidation.
- (6) Should measures indicated on this Article not be stated as enforceable within the terms fixed by the relevant laws or regulations or whenever the said measures have been acknowledged, by the competent Authorities, to be no more consistent with public purposes or national interests, the concerned investor shall at its request be allowed to apply for the recovery of the property or possession of the affected investments.

ARTICLE 7

Repatriation of Capital and Income

- (1) Each Contracting State shall guarantee without undue delay and after the performance of all fiscal obligation including income tax the transfer out of its territory in any freely usable currency of :
- (a) the net income, dividends, royalties, technical assistance and technical service fees, interests and other income, accruing from any investment by an investor of the other Contracting State;
 - (b) the proceeds accruing from the sale, total or partial liquidation of any investment made by an investor of the other Contracting State;
 - (c) funds in repayment of borrowings;
 - (d) the remuneration and allowances paid to natural persons of the other Contracting State who are allowed to work in connection with an investment in its territory;
 - (e) Capital spent for the management of investment and capital depreciation which includes additional funds for the maintenance of the investment.

- (2) Without restricting the generality of Article 3 of this Agreement the Contracting States undertake to accord to transfers referred to in Paragraph (1) of this Article a treatment as favourable as that accorded to transfers originating from investments made by investors of any third State.
- (3) The transfer refer to in Articles 5,6,7, and 8 shall be effective without undue delay the exchange rates applicable to such transfers in paragraph (1) of this Article shall be the rate of exchange prevailing at the time of remittance.

ARTICLE 8

Subrogation

- (1) In the event that one Contracting State has provided a guarantee in respect of "non - commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting State, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting State shall recognize the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting State, whose right of subrogation shall not exceed the original right of the investor. In relation to the transfer of payments to the Contracting State by virtue of this assignment, the provisions of Articles 5, 6 and 7 shall apply.

- (2) This Article shall, notwithstanding the provision of Article 1 of this Agreement, apply only to investments made after the entry into force of this Agreement, where the investment has been registered if necessary with the competent authorities of the Contracting State in whose territory it is made.

ARTICLE 9

Settlement of Investment Disputes

- (1) All kinds of disputes or differences, including disputes over the amount of compensation for expropriation, requisition, nationalization or similar measures, between the Contracting State and an investor of the other Contracting State concerning an investment of that investor in the territory and maritime zones of the former Contracting State shall, if possible, be settled amicably.
- (2) If such disputes or differences cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of a written request for settlement, the investor concerned may submit the dispute to:
- (a) The competent court of the Contracting State having territorial jurisdiction for decision; or
 - (b) The Arbitral Tribunal according to the provisions provided in the protocol.

- (c) the "International Center for the Settlement of Investment Disputes", for the application of the arbitration procedures provided by the Washington Convention of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States".
- (3) Neither Contracting State shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have been exhausted and a Contracting State has failed to abide by or to comply with the award rendered by the Arbitral Tribunal within the term prescribed by the judgement pursuant to internal laws.

ARTICLE 10
Settlement of Disputes between Contracting States

- (1) Disputes between the Contracting States concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, amicably by both States through diplomatic channels
- (2) If the dispute cannot be so settled within three months from the date on which either Contracting State, informs in writing the other Contracting State, they shall, upon the request of either Contracting State, be submitted to an ad hoc arbitral tribunal in accordance with the provisions of this Article.

(3) The Arbitral Tribunal shall be constituted in the following way: within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting State shall appoint one member of the tribunal. The two members shall then select a national of a third State having diplomatic relations with both Contracting States who shall act as Chairman (hereafter referred to as the Chairman).

The Chairman shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.

(4) If within the period specified in Paragraph (3) of this Article either State shall not have appointed its arbitrator or the two arbitrators shall not have agreed on the Chairman, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointment. If he happens to be a national of either Contracting State or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointment. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting State or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting State shall be invited to make the appointment.

- (5) The Arbitration Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each Contracting State shall bear the costs of its own arbitrator and its counsel in the arbitral proceedings; the cost of the President and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting States. The arbitral tribunal shall determine its own procedures.

ARTICLE 11

Application to Investments

This Agreement shall apply to investments made in the territory of either Contracting State in accordance with its legislation or rules or regulations by investors of the other Contracting State prior to as well as after the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 12

Relation between Governments

The provisions of this Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations between the Contracting States.

ARTICLE 13**Application of Other Rules and Special Commitments**

- (1) Where a matter is governed simultaneously both, by this Agreement and by other agreements to which both the Contracting States are parties or general principles of law commonly recognized by both Contracting States or domestic law of the host State, nothing in this Agreement shall prevent either Contracting State or any of its investors who own investments in the territory of the other Contracting State from taking advantage of whichever rules are the more favourable to their cases.

- (2) Investments subject to special contracts or commitments undertaken by one Contracting State with respect to the investors of the other Contracting State shall be governed, notwithstanding the provisions of this Agreement by the terms of those contracts and commitments insofar as their provisions are more favourable than those provided by this Agreement.

- (3) Each Contracting State shall observe any obligation deriving from this Agreement in accordance with its domestic laws.

ARTICLE 14.**Entry into Force**

This Agreement shall become effective as from the moment in which the two Contracting State will notify each other their respective constitutional procedures have been completed.


ARTICLE 15**Duration and Termination**

- (1) This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and shall continue in force thereafter for similar period or periods unless, one year before the expiry of the initial period or any subsequent period, either Contracting State notifies the other in writing of its intention to terminate this Agreement. The notice of termination shall become effective one year after it has been received by the other Contracting State.
- (2) In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of five (5) years from the date of termination of this Agreement .

In witness whereof the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement .

Done in duplicate at .Abu Dhabi. this Sunday. 22nd of Jan 1995. corresponding to 21st Saaban 1415 Higria in the Italian English ,and Arabic languages, all texts being equally authentic . In case of divergency, the English text shall prevail .

FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED ARAB EMIRATES



AHMED HUMAID AL TAYER
Minister of State
For Finance and Industry

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



GIOVANNI FERRERO
Ambassador of Italy

PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates the Promotion of Investments, The Contracting States also agreed to the following clauses which shall be deemed to form an integral part of the Agreement:

1. In reference to Article 3:

Both Contracting States shall regulate, according to their legislation, regulations the procedures relating to entry, residence work and travel within their respective territories required by nationals of the other Contracting State and members of their families engaged in activities connected with investments in the spirit of this Agreement.

2. In reference to Article 9:

In relation to arbitration, under Article 9 it be conducted in accordance with Arbitration Standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), pursuant to Resolution 31'98 of 15th December 1976 adopted by the United Nations General Assembly, and with the following provisions:


- (a) There shall be three Arbitrators, and if they are not nationals of the Contracting States they shall be nationals of States which have diplomatic relations with both Contracting States.

For arbitrators to be appointed pursuant to the provisions of the UNCITRAL Rules, the President of the Intstitute of Arbitration of the Stockholm Chamber of Commerce shall be the "Appointing Authority". The abritration will be held in Stokholm, except other arrangement between the involved Contracting Parties.

- (b) The acknowledgement and the enforcement of the decision of the Arbitration Tribunal in the territories of the Contracting Parties shall be governed by their respective national in accordance with the relevant International Conventions to which they are parties.


Done in duplicate at Abu Dhabi this Sunday 22nd of Jan 1995, corresponding to 21st Shaaban 1415 Higria in the Italian, English, and Arabic languages, all texts being equally authentic. In case of divergency, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED ARAB EMIRATES



Ahmed Humaid Al Tayer
Minister of State
For Finance and Industry

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



Giovanni Ferrero
Ambassador of Italy

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti (qui di seguito denominati collettivamente Parti Contraenti o individualmente Parte Contraente);

Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e,

Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali e favoriranno la prosperità delle due Parti Contraenti,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni attivita' investita dal governo ovvero da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative di quest'ultima.

Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

- a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, quali ipoteche, vincoli, pegni, usufrutto e diritti simili;
- b) titoli azionari ed obbligazionari di Societa' o diritti o interessi di altro tipo in tali Societa', prestati e titoli emessi da una Parte Contraente o da una sua persona fisica o giuridica, nonche' profitti trattenuti allo scopo di essere reinvestiti;
- c) diritti su valori monetari o su prestazioni aventi un valore economico connessi ad investimenti;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;
- e) ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti,

comprese quelli di ricerca per estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non influisce sulla loro classificazione come investimenti a condizione che tale modifica non sia contraria al riconoscimento, se avvenuto, concesso in relazione ai beni originariamente investiti.

2. Per "investitore", si intende il governo di una Parte Contraente ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica", si intende con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato secondo il suo ordinamento.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita in conformita' alle leggi dello Stato e da questo riconosciuta quale persona giuridica, come imprese pubbliche o private, societa' a responsabilita' limitata, associazioni di affari, autorita', partnership, fondazioni, aziende, istituzioni, enti, agenzie, fondi di sviluppo, imprese, cooperative ed organizzazioni o altre entita' simili, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno; e qualsiasi entita' costituita e riconosciuta al di fuori della giurisdizione di una Parte Contraente quale persona giuridica ed in cui detta Parte o qualsiasi persona giuridica fra le sue

nazionali o persona giuridica costituita all'interno della sua giurisdizione abbia un interesse predominante.

5. Per "redditi" si intendono le somme fruttate da un investimento, ivi compresi in particolare, sebbene non in via esclusiva, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o commissioni e pagamenti in natura, inclusi gli utili derivanti da reinvestimenti.

6. Per "territorio" si intende, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, le zone marittime. Queste ultime comprendono altresì le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, o esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Il termine "attività connesse" comprende l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la cessione di persone giuridiche, filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la stipula, l'esecuzione ed l'imposizione coattiva dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la cessione di qualsiasi tipo di proprietà ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale ed industriale; l'assunzione di prestiti, l'acquisto e l'emissione di azioni di partecipazione e l'acquisto di valuta estera per importazioni.

8. Con il termine "valuta liberamente utilizzabile" si intende qualsiasi valuta che sia ampiamente utilizzata per effettuare pagamenti in transazioni internazionali e per cui esistono acquirenti sui principali mercati di cambio.

ARTICOLO 2**Promozione e protezione degli investimenti**

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno e creeranno condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente per l'effettuazione di investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri loro conferiti in conformita' alle loro leggi, regolamenti e prassi amministrative, dovranno permettere detti investimenti ed attivita' connesse.

2. Una volta effettuati, gli investimenti godranno in ogni momento di piena protezione e sicurezza, in conformita' al diritto internazionale.

3. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente fara' si' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento, la cessazione, la liquidazione o la cessione degli investimenti o dei diritti relativi agli investimenti ed alle attivita' connesse, effettuate nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti o ostacolati da provvedimenti arbitrari, irragionevoli o discriminatori.

4. (i) Ciascuna Parte Contraente si adoperera' al fine di prendere le misure e le disposizioni di legge necessarie

per la concessione di adeguate facilitazioni, incentivi ed altre forme di promozione degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente.

(ii) Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti saranno autorizzati a rivolgersi alle competenti autorità del Paese ospite al fine di ottenere le adeguate facilitazioni, incentivi ed altre forme di promozione ed il Paese ospite dovrà fornire loro assistenza, consensi, approvazioni, licenze ed autorizzazioni in misura ed a condizioni che saranno di volta in volta determinate in conformità alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite.

5. Con riferimento alle proprie politiche fiscali, ciascuna Parte Contraente dovrebbe adoperarsi al fine di accordare un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente.

6. Le Parti Contraenti dovranno consultarsi periodicamente in materia di opportunità di investimento nell'ambito del territorio dell'altra Parte Contraente nei vari settori dell'economia per determinare ove gli investimenti di una Parte Contraente nel territorio dell'altra possano essere più vantaggiosi nell'interesse di entrambe le Parti Contraenti.

7. Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno incoraggiare e facilitare la formazione e la creazione degli appropriati enti giuridici congiunti fra investitori delle Parti Contraenti per creare, sviluppare ed eseguire progetti di

investimento nei diversi settori economici in conformita' alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite.

8. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovranno essere autorizzati ad impiegare personale direttivo di loro fiducia, indipendentemente dalla nazionalita' e nella misura permessa dalla legge del Paese ospite. Le Parti Contraenti dovranno mettere a disposizione tutte le necessarie facilitazioni, ivi compresi l'emissione di visti e permessi di soggiorno per detto personale direttivo e le loro famiglie in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative delle due Parti Contraenti.

9. Ciascuna Parte Contraente rendera' pubbliche tutte le leggi, i regolamenti, le prassi amministrative e rendera' disponibili le informazioni concernenti le prassi e procedure amministrative che attengono o hanno effetto sugli investimenti.

ARTICOLO 3

Clausola della nazione piu' favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi delle persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli riservati agli investimenti e relativi redditi delle proprie persone fisiche o

giuridiche o delle persone fisiche e giuridiche di Stati terzi.

2. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investitori dell'altra Parte Contraente, in materia di gestione, mantenimento, uso, godimento, acquisizione o cessione dei loro investimenti, o di qualsiasi altra attivita' connessa, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli riservati ai loro propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo.

ARTICOLO 4

Eccezione

Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o a quelli di qualsiasi Stato terzo non dovranno essere interpretate in modo da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente il beneficio di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che risulta da:

1) unioni doganali esistenti o future, unioni economiche o aree di libero scambio o aree comuni di tariffe esterne, unione monetaria o accordi internazionali analoghi o altre forme di accordi regionali o sub-regionali, o intese di cooperazione di cui ciascuna delle due Parti Contraenti faccia parte o possa entrare a far parte; ovvero

- 2) adozione di un accordo volto a portare alla formazione o all'estensione di detta unione o area entro un ragionevole lasso di tempo; ovvero
- 3) accordi internazionali, regionali o sub-regionali o altre intese relative in tutto o in parte alla tassazione o ai movimenti di capitali o legislazione nazionale relativa in tutto o in parte alla tassazione; ovvero
- 4) un accordo della Parte Contraente con un altro Stato relativo al commercio transfrontaliero e volto a prevenire la doppia imposizione.

ARTICOLO 5

Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, tumulti o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori, in materia di restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altri riconoscimenti, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli concessi ai suoi investitori ed agli investitori di un qualsiasi Stato terzo .

2. Fatto salvo quanto al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una Parte Contraente che nel corso di uno degli eventi di cui a detto paragrafo abbiano subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente derivanti da:

(a) sequestro dei loro investimenti o proprietà da parte delle autorità;

(b) distruzione dei loro investimenti o proprietà da parte delle autorità non causato da combattimento o non richiesto dalla necessità della situazione,

si vedranno accordare un sollecito ed adeguato risarcimento per danni e perdite subite durante il periodo del sequestro o in conseguenza della distruzione della proprietà. I relativi pagamenti verranno effettuati in valuta liberamente utilizzabile e saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

ARTICOLO 6

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti o delle loro persone fisiche o giuridiche non saranno soggetti a sequestro, confisca o misure analoghe che possano limitare permanentemente o temporaneamente i connessi diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento, salvo i casi in cui ciò sia specificamente disposto per legge o sulla base della decisione di un tribunale competente emanata in conformità alle leggi in vigore.

2) Gli investimenti di persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle due Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, congelati o sottoposti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi l'imposizione di tasse, la vendita obbligatoria di tutto o parte di un investimento o l'impedimento o la privazione della sua gestione e del suo controllo.

Tutte queste azioni fanno riferimento all'esproprio eccetto i casi in cui l'esproprio :

- (a) sia compiuto a fini pubblici o interesse nazionale;
- (b) sia compiuto in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge e non sia discriminatoria;
- (c) non violi alcuna specifica disposizione o clausola contrattuale o espropriazione contenute nell'Accordo di investimento fra le persone fisiche e giuridiche interessate e la parte che effettua l'esproprio;
- (d) sia effettuato in conformita' a regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti;
- (e) l'investitore abbia il diritto di adire gli enti amministrativi o giuridici dell'altra Parte Contraente per assicurarsi che l'esproprio sia stato effettuato in conformita' ai principi della legislazione nazionale;
- (f) l'investitore abbia diritto di contestare l'esproprio o altre misure analoghe presso i tribunali competenti della Parte Contraente che ha adottato dette misure;
- (g) sia accompagnato da un immediato, pieno ed effettivo risarcimento.

3. Il giusto risarcimento sarà calcolato sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica e sarà determinato in conformità ai principi accettati di valutazione che portano al valore di mercato secondo i parametri di valutazione accettati a livello internazionale. Qualora detto valore di mercato non possa essere prontamente accertato, il risarcimento verrà calcolato in base al valore che esemplifica le attività dell'azienda. Il risarcimento dovrà comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR semestrale maturato dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data del pagamento. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente che ha la responsabilità, l'ammontare di detto compenso verrà calcolato secondo le procedure di composizione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato l'indennizzo, esso sarà corrisposto con sollecitudine e verrà emanata una autorizzazione per il rimpatrio in valuta convertibile.

4. Qualora una Parte Contraente nazionalizzi o espropri l'investimento di una persona giuridica costituita o autorizzata ai sensi della legge vigente nel territorio ed in cui l'altra Parte contraente o suoi investitori possiedono azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti di interesse, essa dovrà garantire un immediato, pieno ed effettivo risarcimento e permettere che esso sia rimpatriato.

Detto risarcimento verrà determinato e corrisposto in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

5. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi agli utili da investimento nonché, in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.

6. Qualora le misure di cui al presente Articolo non siano più dichiarate applicabili nei termini fissati dalle relative leggi o regolamenti o dette misure siano state dichiarate dalle autorità competenti non più compatibili con i fini pubblici o l'interesse nazionale, l'investitore interessato dovrà, su sua richiesta, essere autorizzato a fare domanda per il recupero della proprietà o del possesso degli investimenti colpiti.

ARTICOLO 7

Rimpatrio di capitali e redditi

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà, senza indebito ritardo e dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali, ivi compresa l'imposta sul reddito, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta liberamente utilizzabile di :

a) profitti netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili derivanti da investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente;

b) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

c) fondi destinati al rimborso di prestiti;

d) remunerazioni e spettanze corrisposte alle persone fisiche dell'altra Parte Contraente autorizzate a prestare attivita' e servizi in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio;

(e) capitali spesi per la gestione e il deprezzamento del capitale inclusivi dei fondi aggiuntivi spesi per il mantenimento dell'investimento.

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato ai trasferimenti originati da investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi.

3. I trasferimenti di cui agli Articoli 5, 6, 7 e 8 dovranno essere effettivi senza indebito ritardo. I tassi di cambio applicabili a detti trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno al tasso di cambio vigente alla data del trasferimento.

ARTICOLO 8

Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente abbia fornito una garanzia rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti

dell'investitore alla prima citata Parte Contraente il cui diritto di surroga non dovrà eccedere i diritti originari dell'investitore. In relazione al trasferimento dei pagamenti all'altra Parte Contraente in virtù di detta cessione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 5, 6 e 7.

2. Nonostante il disposto dell'Articolo 1 del presente Accordo, il presente Articolo si dovrà applicare soltanto agli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ove l'investimento sia stato registrato, se necessario, presso le autorità competenti della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato.

ARTICOLO 9

Composizione delle controversie in materia di investimento

1. Le controversie, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti effettuati da detto investitore nel territorio e nelle zone marittime dell'altra Parte Contraente saranno, per quanto possibile, ricomposte in via amichevole.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte, secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, entro sei mesi dalla data in cui sia stata

presentata una richiesta scritta di ricomposizione, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia:

(a) al tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere;

(b) ad un Tribunale Arbitrale secondo le disposizioni di cui al protocollo;

(c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento" per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 in materia di "Composizione delle Controversie in materia di Investimento fra Stati e Cittadini di altri Stati".

3. Nessuna Parte Contraente dovrà trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita alla procedura di arbitrato finché non siano stati esperiti detti procedimenti e l'altra Parte Contraente non abbia rispettato o non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione in conformità alle leggi interne.

ARTICOLO 10

Ricomposizione delle controversie tra Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere ricomposte per quanto possibile,

amichevolmente, da entrambe le Parti tramite i canali diplomatici.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro tre mesi dalla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti ne informa l'altra, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un arbitro. I due arbitri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti che dovra' fungere da Presidente (qui di seguito designato il Presidente).

Il Presidente verra' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due arbitri.

4. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le Parti Contraenti non abbiano nominato il loro arbitro o i due arbitri non concordino sul Presidente, potra' essere presentata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia affinche' effettui la nomina. Nel caso in cui esso sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non possa espletare l'incarico, il Vice-presidente sara' invitato a procedere alla designazione. Qualora anche il Vice-presidente sia cittadino di una delle due

Parti Contraenti o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese inerenti al proprio arbitro ed alla sua consulenza nei procedimenti arbitrali; i costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti. Sarà il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.

ARTICOLO 11

Applicazione agli investimenti

Il presente Accordo verrà applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una delle due Parti Contraenti da investitori dell'altra Parte Contraente prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in conformità alla legislazione, alle norme ed ai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 12

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo dovranno applicarsi indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 13

Applicazione di altre norme ed impegni speciali

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri accordi a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto comunemente riconosciuti da entrambe le Parti Contraenti o dalla legislazione interna del Paese ospite, nulla impedira' a ciascuna Parte Contraente o ciascuno dei suoi investitori che abbia effettuato investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente di avvalersi di qualsivoglia disposizione che risulti la piu' favorevole al proprio caso.

2. Gli investimenti soggetti a contratti o impegni speciali assunti da uno Stato contraente in relazione agli investitori dell'altra Parte verranno disciplinati, nonostante le disposizioni del presente Accordo, dai termini di questi contratti ed impegni nella misura in cui le loro disposizioni siano piu' favorevoli di quelle sancite dal presente Accordo.

3. Ciascuna Parte Contraente dovra' osservare gli obblighi derivanti dal presente Accordo in conformita' alla legislazione nazionale.

ARTICOLO 14**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore nel momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 15**Durata e cessazione**

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni e resterà in vigore per un ulteriore periodo o ulteriori periodi di 10 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non notifichi all'altra per iscritto l'intenzione di porre termine all'Accordo un anno prima della scadenza del periodo iniziale o di ciascun periodo successivo. La denuncia diventerà effettiva un anno dopo essere stata ricevuta dall'altra Parte Contraente.

2. Per gli investimenti effettuati prima della data in cui diviene effettiva la denuncia dell'Accordo, le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore per ulteriori cinque (5) anni a partire dalla data di termine del presente Accordo.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha'Ban 1415, in duplice copia, in lingua italiana, inglese ed araba, tutte facenti egualmente fede.


In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEGLI
EMIRATI ARABI UNITI



GIOVANNI FERRERO
AMBASCIATORE D'ITALIA



AHMED HUMID AL TAYER
MINISTRO DI STATO PER LE
FINANZE E INDUSTRIA

PROTOCOLLO

Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1. Con riferimento all'art. 3:

Entrambe le Parti Contraenti dovranno disciplinare, secondo la loro legislazione ed i loro regolamenti, le procedure relative all'entrata, alla residenza, al lavoro ed ai viaggi entro i loro rispettivi territori necessari ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed ai membri delle loro famiglie impegnati in attività connesse con gli investimenti nello spirito del presente Accordo.

2. In riferimento all'Articolo 9:

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 esso si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvedera', nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sara' disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte.


FATTO ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha'Ban 1415, in duplice copia, in lingua italiana, inglese ed araba, tutte facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze, fara' fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


GIOVANNI FERRERO
AMBASCIATORE D'ITALIA

PER IL GOVERNO DEGLI
EMIRATI ARABI UNITI


AHMED HUMID AL TAYER
MINISTRO DI STATO PER LE
FINANZE E INDUSTRIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1915):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINT) il 18 luglio 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 agosto 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 12 settembre 1996

Esaminato in aula e approvato il 19 settembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1341):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 31 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 14 novembre 1996 (atto n. 1341/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

97G0051

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



* 4 1 1 2 0 0 5 1 1 9 7 *

L. 22.500